Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 121° — Numero 275

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Martedì, 7 ottobre 1980 **SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 giugno 1980, n. **607.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Modena.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Modena, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2035 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2170, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Modena e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Modena, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Dopo l'art. 268, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione del corso di perfezionamento in matematica (ad indirizzo didattico).

Corso di perfezionamento in matematica
(ad indirizzo didattico)

Art. 269. — Presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali viene istituito un corso di perfezionamento in matematica ad indirizzo didattico.

Il corso conferisce un attestato di frequenza ed esame ed ha sede presso l'istituto matematico dell'Università di Modena.

Art. 270. — Per l'iscrizione al corso di perfezionamento in matematica ad indirizzo didattico è titolo di ammissione qualunque laurea che, secondo le leggi vigenti, consente l'insegnamento della matematica, o di materie di cui la matematica sia parte, in qualunque tipo di scuola secondaria.

Art. 271. — Gli insegnamenti si svolgono presso l'istituto matematico dell'Università di Modena e hanno la durata di un anno accademico.

Il direttore del corso è nominato di anno in anno dal consiglio di facoltà e può essere riconfermato.

Art. 272. — La tassa di iscrizione, le soprattasse e i contributi sono fissati negli importi corrispondenti richiesti agli iscritti al 1° anno di corso della laurea in matematica, salvo i contributi di esercitazioni pratiche e di seminario che vengono fissati di anno in anno dal consiglio di amministrazione sentito il parere della facoltà.

Art. 273. — Gli insegnamenti impartiti dal corso sono:

1) didattica della matematica;
2) complementi di matematica;
3) matematica applicata;
4) fondamenti della logica e della matematica;
5) storia della matematica.

Essi consistono in lezioni teoriche, seminari ed esercitazioni.

Il corso può mutare insegnamenti della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali ed eventualmente anche di altre facoltà su parere del consiglio di facoltà.

Art. 274. — Il profitto degli allievi è accertato dagli insegnanti durante il corso e mediante una prova finale d'esame al termine del corso.

Art. 275. — L'attestato di cui al primo articolo del corso viene rilasciato a cura dell'Università di Modena.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 giugno 1980

PERTINI

SARTI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *settembre* 1980
Registro n. 88 *Istruzione, foglio n.* 76

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 giugno 1980, n. **608.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato con regio decreto 4 novembre 1926, n. 2280 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2233, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulato dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università degli studi di Milano e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Articolo unico

Lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Nell'art. 274 sono soppressi i primi quattro commi e sostituiti come segue:

La scuola di perfezionamento in biologia conferisce il diploma di perfezionamento in biologia secondo i seguenti indirizzi:

ricerche biologiche;
genetica applicata;
biologia applicata;
biologia sanitaria.

Nel diploma di perfezionamento conferito dalla scuola è fatta menzione dell'indirizzo svolto. Titolo preferenziale per l'ammissione al corso è la laurea in scienze biologiche e naturali. Limitatamente all'indirizzo genetico sono ammessi i laureati in medicina veterinaria ed in agraria. Limitatamente all'indirizzo in biologia applicata ed in biologia sanitaria sono ammessi anche i laureati in chimica (indirizzo organico-biologico).

La frequenza ai corsi ed alle esercitazioni è obbligatoria. Inoltre è richiesto il tirocinio presso istituti e laboratori qualificati su indicazione del comitato direttivo della scuola.

Le iscrizioni sono limitate alla disponibilità dei posti per ciascun indirizzo come segue:

indirizzo di ricerche biologiche, posti n. 8;
indirizzo di genetica applicata, posti n. 5;
indirizzo di biologia applicata, posti n. 8;
indirizzo di biologia sanitaria, posti n. 5.

Gli aspiranti verranno scelti in base ai titoli presentati e al risultato di un colloquio, da una commissione costituita da insegnanti del corso.

I commi concernenti l'indirizzo in biologia applicata sono soppressi e sostituiti come segue:

Indirizzo in biologia applicata

Le materie di insegnamento sono:

1° *Anno*:

elementi di biologia degli animali di laboratorio;
titolazioni biologiche;
tecniche biochimiche;
statistica applicata;
tecniche microbiologiche.

2° *Anno*:

metodi biochimici di separazione;
tecniche microscopiche;
tecniche fisiologiche;
titolazioni microbiologiche;
tecniche farmacologiche.

Per l'ammissione al secondo anno è obbligatorio il superamento di almeno due esami degli insegnamenti del primo anno.

L'ammissione all'esame di diploma è subordinata al superamento degli esami di tutti i corsi sopraelencati.

L'esame di diploma consiste in una prova pratica seguita da una discussione e da un esame di cultura generale.

Sono aggiunti i seguenti nuovi commi relativi all'istituzione dell'indirizzo in biologia sanitaria.

Indirizzo in biologia sanitaria

Le materie di insegnamento sono:

1° *Anno*:

organizzazione e strumentazione di laboratorio;
fisiopatologia;
chimica clinica;
tecniche chimico-cliniche;
microbiologia sanitaria.

2° *Anno*:

citologia normale e patologica;
tecniche immunologiche;
ematologia;
dosaggi ormonali;
farmacologia e tossicologia sanitaria.

Per l'ammissione a questo indirizzo occorre il diploma di perfezionamento in biologia applicata.

Per l'ammissione al secondo anno è obbligatorio il superamento di almeno due esami degli insegnamenti del primo anno.

L'ammissione all'esame di diploma è subordinata al superamento degli esami di tutti i corsi sopraelencati.

L'esame di diploma consiste in una prova pratica seguita da una discussione e da un esame di cultura generale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 giugno 1980

PERTINI

SARTI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 settembre 1980
Registro n. 88 Istruzione, foglio n. 77

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 giugno 1980, n. **609.**

Rettifica al decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1979, n. 864, concernente modificazione allo statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1163 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 2030, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1979, n. 864, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 93 del 3 aprile 1980;

Considerato che la denominazione di uno degli insegnamenti complementari aggiunti nell'art. 10 dello statuto presenta un errore materiale;

Considerata pertanto la necessità di procedere alla rettifica di detto errore;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Articolo unico

Il sedicesimo insegnamento dell'articolo unico del decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1979, n. 864, citato nella premessa, è così rettificato:

diritto internazionale pubblico.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 giugno 1980

PERTINI

SARTI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 settembre 1980
Registro n. 88 Istruzione, foglio n. 78

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 luglio 1980, n. **610.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Messina.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Messina, approvato con regio decreto 1° ottobre 1936, n. 1923 e modificato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1090, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Messina e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nei suoi pareri;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Veduto il parere della sezione prima del Consiglio di Stato n. 1902/74 del 14 febbraio 1975;

Considerato che non appare opportuno, al momento, procedere ad una generale revisione delle norme statutarie di tutti gli atenei relative alla direzione delle scuole di specializzazione e perfezionamento e degli istituti nonché delle scuole dirette a fini speciali,

attualmente affidata esclusivamente ai professori di ruolo o fuori ruolo, in attesa del provvedimento relativo allo stato giuridico del personale docente;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Art. 1.

Lo statuto dell'Università di Messina, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Dopo l'art. 186, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi all'istituzione delle scuole di specializzazione in medicina interna e in virologia.

Scuola di specializzazione in medicina interna

Art. 187. — La scuola ha sede presso l'istituto di clinica medica generale e terapia medica II dell'Università di Messina ed è disciplinata secondo le norme generali dello statuto relativo alle scuole di specializzazione in medicina e chirurgia.

Titolo necessario per l'ammissione alla specializzazione in medicina interna è la laurea in medicina e chirurgia.

La scuola ha la durata di cinque anni, il numero degli iscritti complessivamente non potrà essere superiore a quaranta.

L'ammissione alla scuola di specializzazione avviene per titoli ed esami. Non sono ammesse abbreviazioni di corso.

Art. 188. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

malattie infettive, disreattive del sangue;
istituzione di terapia;
anatomia ed istologia patologica (biennale) I;
clinica medica generale e terapia medica (quinquennale) I.

2° *Anno*:

malattie dell'apparato cardiovascolare;
microbiologia e sierologia;
chimica clinica;
anatomia ed istologia patologica (biennale) II;
clinica medica generale e terapia medica (quinquennale) II.

3° *Anno*:

malattie dell'apparato digerente;
malattie renali;
clinica medica generale e terapia medica (quinquennale) III.

4° *Anno*:

malattie dell'apparato respiratorio;
malattie del sistema nervoso;
clinica medica generale e terapia medica (quinquennale) IV;
semeiotica dermatologica (complementare).

5° *Anno*:

malattie del ricambio;
malattie delle ghiandole endocrine;
clinica medica generale e terapia medica (quinquennale) V;
radiologia (complementare).

Scuola di specializzazione in virologia

Art. 189. — La scuola di specializzazione in virologia ha lo scopo di allargare ed approfondire sul piano scientifico la cultura di coloro che si dedicano allo studio di questa disciplina e di fornire sul piano tecnico una preparazione pratica specifica.

Sono ammessi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. E' necessario, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dalle autorità competenti.

Il corso ha la durata di tre anni ed ha luogo presso l'istituto di microbiologia della facoltà di medicina e chirurgia. La scuola è diretta da un professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, da un professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.

La durata complessiva del corso degli studi non è suscettibile di abbreviazioni.

Art. 190. — E' contemplato un secondo indirizzo in tecniche virologiche al quale sono ammessi i laureati in medicina veterinaria, scienze biologiche, scienze naturali, farmacia, chimica e tecnologia farmaceutica. Il numero degli iscritti alla scuola è di sei per ogni anno di corso e complessivamente di diciotto iscritti.

L'ammissione alla scuola avviene per titoli ed esami.

Art. 191. — Gli insegnamenti impartiti nella scuola sono i seguenti, così ripartiti nei vari anni di corso:

1° *Anno* (comune ai due indirizzi):

1) virologia generale (1ª parte);
2) tecnica virologica generale (1ª parte);
3) biometria applicata alla virologia;
4) metodi immunologici in virologia.

2° *Anno* (comune ai due indirizzi):

5) virologia generale (2ª parte);
6) tecnica virologica generale (2ª parte);
7) microscopia elettronica e studio delle ultrastrutture;
8) metodi chimici in virologia;
9) metodi fisici in virologia;
10) diagnostica virologica generale.

3° *Anno* (indirizzo medico):

11) genetica dei virus;
12) virologia oncologica;
13) studio dei farmaci antivirali;
14) virologia clinica;
15) epidemiologia e profilassi delle malattie da virus.

3° *Anno* (indirizzo in tecniche virologiche):

11) metodi genetici in virologia;
12) tecniche per lo studio dei virus oncogeni;
13) metodi per lo studio dei farmaci antivirali;
14) metodi diagnostici interessanti la virologia clinica;
15) tecniche per l'allestimento ed il controllo dei vaccini virali.

Art. 192. — Il direttore può stabilire, per un più proficuo conseguimento dei fini della scuola, che siano tenuti corsi complementari di conferenze e seminari su materie e argomenti che abbiano attinenza o affinità con gli insegnamenti impartiti nella scuola.

Gli esami di profitto sono sostenuti per gruppi di materie alla fine di ogni anno di corso.

Il primo gruppo comprende tutte le materie del primo anno di corso ed il superamento dell'esame è necessario per l'iscrizione al 2° anno.

Il secondo gruppo comprende tutte le materie del secondo anno ed il superamento dell'esame è necessario per l'iscrizione al terzo anno.

Il terzo gruppo comprende tutte le materie del terzo anno ed il superamento dell'esame necessario per l'ammissione all'esame di diploma.

Art. 193. — L'esame di diploma consiste in una discussione sopra una tesi scritta. I candidati non riconosciuti idonei possono ripresentarsi all'esame di diploma dopo un altro anno di frequenza alla scuola.

In caso di un secondo insuccesso sono esclusi da ulteriori prove. A coloro che abbiano superato gli esami di diploma viene rilasciato un diploma di specialista in virologia o, per i laureati ammessi al secondo indirizzo, un diploma di specialista in virologia con indirizzo tecnico.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 luglio 1980

PERTINI

SARTI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *settembre* 1980
Registro n. 88 *Istruzione, foglio n.* 73

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 gennaio 1980, n. **611**.

Autorizzazione ad accettare una donazione a favore dello Stato.

N. 611. Decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1980, col quale, sulla proposta del Ministro per i beni culturali e ambientali, viene autorizzata l'accettazione a favore dello Stato della donazione disposta dalle signore Beatrice e Olga Capogrossi come da atto 1° giugno 1977, n. 20 di repertorio, a rogito dott. Giovanni Gilardoni, notaio in Roma, consistente in una collezione composta di un gruppo di cinque opere, le quali rivestono un importante interesse artistico, da destinare alla Galleria nazionale d'arte moderna e contemporanea in Roma.

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 *luglio* 1980
Registro n. 11 *Beni culturali, foglio n.* 152

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 luglio 1980, n. **612**.

Riconoscimento della personalità giuridica della « Fondazione Spadolini - Nuova antologia », in Firenze.

N. 612. Decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1980, col quale, sulla proposta del Ministro per i beni culturali e ambientali, viene riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto della « Fondazione Spadolini - Nuova antologia », in Firenze.

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *settembre* 1980
Registro n. 16 *Beni culturali, foglio n.* 238

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 25 settembre 1980.

Determinazione dell'indennità di carica spettante al presidente dell'Istituto centrale per il credito a medio termine a favore delle medie e piccole industrie.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni e integrazioni, con cui, tra l'altro, è stato costituito l'Istituto centrale per il credito a medio termine a favore delle medie e piccole industrie (Mediocredito centrale);

Vista la legge 24 gennaio 1978, n. 14, recante norme per il controllo parlamentare sulle nomine negli enti pubblici ed, in particolare, l'art. 11, il quale stabilisce che le indennità di carica previste per i presidenti ed i vice presidenti di istituti e di enti pubblici sono determinate con decreto dell'autorità competente alla nomina, proposta o designazione;

Visto lo statuto del cennato « Mediocredito centrale », ente di diritto pubblico, con sede in Roma, approvato con decreto ministeriale 12 dicembre 1952, e successive modificazioni, ed in particolare l'art. 7 che prevede la corresponsione di un emolumento ai componenti il consiglio di amministrazione;

Visto il precedente decreto in data 2 giugno 1979, con il quale è stata determinata l'indennità di carica spettante al presidente dell'Istituto in questione e ravvisata l'opportunità di un aggiornamento della relativa misura;

Visto il parere espresso in proposito dal Ministero del tesoro in data 9 agosto 1980;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, l'indennità spettante al presidente dell'Istituto centrale per il credito a medio termine a favore delle medie e piccole industrie (Mediocredito centrale) è determinata come segue a decorrere dal 9 agosto 1980:

compenso annuo lordo: lire 50 milioni;

importo lordo della medaglia di presenza per la partecipazione alle riunioni degli organi collegiali statutariamente previsti: lire 80 mila.

Non è consentito il cumulo di più medaglie per una medesima giornata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 settembre 1980

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
COSSIGA

Il Ministro del tesoro
PANDOLFI

(9013)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 settembre 1980.

Indizione delle elezioni dei membri dei comitati nazionali di consulenza del Consiglio nazionale delle ricerche.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 2 marzo 1963, n. 283, riguardante l'organizzazione e lo sviluppo della ricerca scientifica in Italia;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 agosto 1963, con il quale è stato approvato il regolamento concernente la determinazione del numero e della competenza dei comitati nazionali di consulenza del Consiglio nazionale delle ricerche, nonché le modalità per lo svolgimento delle elezioni, per le cooptazioni e per le nomine dei relativi membri;

Premesso che i comitati nazionali di consulenza in carica, insediati il 13 gennaio 1977 verranno a scadere, per compiuto quadriennio, il 14 gennaio 1981;

Considerato che, a norma dell'art. 31 del regolamento sopra citato, le elezioni per la rinnovazione dei comitati nazionali di consulenza in parola devono essere indette almeno novanta giorni prima della scadenza suindicata;

Decreta:

Art. 1.

Sono indette le elezioni dei membri dei comitati nazionali di consulenza del Consiglio nazionale delle ricerche, di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*) ed *e*) dell'art. 4 della legge 2 marzo 1963, n. 283.

Art. 2.

La formazione delle liste dei candidati e le elezioni si effettueranno con la procedura stabilita dal regolamento indicato nelle premesse.

Le elezioni avranno luogo nei giorni 10-11 giugno 1981 presso i seguenti seggi:

Numero d'ordine dei seggi	Città	Sede del seggio
1	Ancona	Università degli studi
2	Bari	Università degli studi
3	Bari	Università degli studi
4	Bergamo	Istituto universitario
5	Bologna	Università degli studi
6	Bologna	Università degli studi
7	Bologna	Area della ricerca del CNR
8	Cagliari	Università degli studi
9	Camerino	Università degli studi
10	Cassino	Università degli studi
11	Catania	Università degli studi
12	Chieti	Libera Università abruzzese degli studi « G. D'Annunzio »
13	Cosenza	Università degli studi
14	Ferrara	Università degli studi
15	Firenze	Università degli studi
16	Firenze	Università degli studi
17	Genova	Università degli studi
18	Genova	Università degli studi
19	L'Aquila	Università degli studi
20	Lecce	Università degli studi
21	Macerata	Università degli studi
22	Messina	Università degli studi
23	Milano	Università degli studi
24	Milano	Università degli studi
25	Milano	Area della ricerca del CNR
26	Milano	Politecnico
27	Milano	Università commerciale « L. Bocconi »
28	Milano	Università cattolica del S. Cuore
29	Modena	Università degli studi
30	Napoli	Università degli studi
31	Napoli	Università degli studi
32	Napoli	Università degli studi
33	Napoli	Area della ricerca del CNR
34	Napoli	Istituto universitario orientale
35	Padova	Università degli studi
36	Padova	Università degli studi
37	Padova	Area della ricerca del CNR
38	Palermo	Università degli studi
39	Palermo	Università degli studi
40	Parma	Università degli studi
41	Pavia	Università degli studi
42	Perugia	Università degli studi
43	Pisa	Università degli studi
44	Pisa	Scuola normale superiore
45	Roma	Università degli studi
46	Roma	Università degli studi
47	Roma	Università degli studi
48	Roma	Università degli studi
49	Roma	Università degli studi
50	Roma	Università degli studi
51	Roma	Area della ricerca del CNR
52	Roma	Università cattolica del S. Cuore
53	Salerno	Università degli studi
54	Sassari	Università degli studi
55	Siena	Università degli studi
56	Torino	Università degli studi
57	Torino	Università degli studi
58	Torino	Area della ricerca del CNR
59	Torino	Politecnico
60	Trento	Università degli studi
61	Trieste	Università degli studi
62	Udine	Università degli studi
63	Urbino	Università degli studi
64	Venezia	Università degli studi

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 settembre 1980

p. *Il Presidente*: BRESSANI

(9036)

DECRETO MINISTERIALE 12 febbraio 1980.

Sostituzione di un membro effettivo del comitato per l'esame dei ricorsi proposti avverso gli atti della commissione per la tenuta degli albi nazionali degli esportatori di prodotti ortoflorofrutticoli ed agrumari.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto l'art. 9 della legge 25 gennaio 1966, n. 31 concernente l'istituzione del comitato per l'esame dei ricorsi proposti avverso gli atti della commissione per la tenuta degli albi nazionali degli esportatori di prodotti ortofrutticoli;

Visto il proprio decreto 19 maggio 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 310, del 6 novembre 1978, concernente il rinnovo del suddetto comitato, e successive modifiche;

Considerata l'opportunità di procedere alla sostituzione del dirigente generale del Ministero del commercio con l'estero dott. Rocco Germani, destinato ad altro incarico, con il dirigente generale dott. Alfiero Ghelardini;

Decreta:

Il dott. Alfiero Ghelardini, dirigente generale del Ministero del commercio con l'estero, è chiamato, con effetto immediato, a far parte quale membro effettivo del comitato per l'esame dei ricorsi proposti avverso gli atti della commissione per la tenuta dell'albo nazionale degli esportatori di prodotti ortoflorofrutticoli, in sostituzione del dott. Rocco Germani.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 febbraio 1980

Il Ministro: STAMMATI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 aprile 1980
Registro n. 1 Commercio estero, foglio n. 334

(8974)

DECRETO MINISTERIALE 11 giugno 1980.

Dichiarazione di valore internazionale della zona umida denominata « Lago di Mezzola-Pian di Spagna », per effetto della convenzione relativa alle zone umide di interesse internazionale soprattutto come habitat degli uccelli acquatici, firmata a Ramsar (Iran) il 2 febbraio 1971 e ratificata con decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1976, n. 448, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 173 del 3 luglio 1976, con il quale è data piena ed intera esecuzione alla convenzione relativa alle zone umide di importanza internazionale soprattutto come *habitat* degli uccelli acquatici, firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971;

Visti i criteri di identificazione delle zone umide di importanza internazionale adottati in occasione della conferenza internazionale sulla conservazione delle zone umide e degli uccelli acquatici, tenutasi ad Heilingenhafen, dal 2 al 6 dicembre 1974;

Considerato che, a norma dell'art. 2, n. 4, della convenzione precitata, ed in base ai criteri suddetti, vennero a suo tempo indicate alcune zone umide, tra le quali il « Lago di Mezzola » ai fini dell'inserimento nello elenco delle zone umide internazionali;

Considerato altresì che nelle more dell'istruttoria relativa alla emissione del decreto di dichiarazione di valore internazionale del sopradetto « Lago di Mezzola » emerse la opportunità che venisse dichiarata di interesse internazionale anche la limitrofa area palustre denominata « Pian di Spagna », e che pertanto è stato necessario disporre una seconda istruttoria anche per questo secondo biotopo, che ha comunque una continuità fisica e funzionale con il primo;

Riconosciuto che il complesso denominato « Lago di Mezzola-Pian di Spagna »:

è un esempio ben rappresentativo di un tipo di comunità idrodipendente, determinata da una ampia zona di confluenza dei fiumi Adda e Mera, che è caratteristica della propria regione biogeografica in quanto costituisce un lago con annessa palude, che presenta inoltre caratteristiche peculiari in quanto è localizzato geograficamente ad immediato ridosso delle Alpi retiche ed è anche il lago più a nord tra i laghi prealpini;

è ambiente di notevole interesse avifaunistico in quanto: ospita stabilmente una colonia di Cigno reale (Cygnus olor) nidificante e costituisce area di sosta e di svernamento per la stessa specie; ospita regolarmente, soprattutto durante le migrazioni, diverse migliaia di anatidi, tra i quali diversi individui appartenenti a specie rare o minacciate, quali Fischione turco (Netta rufina), Moretta tabaccata (Aythya nyroca), Moretta grigia (Aythya marila), Edredone (Somateria mollissima), Moretta codona (Clangula hyemalis), Orco marino (Melanitta fusca), Orchetto marino (Melanitta nigra);

è ambiente ideale per la lontra (Lutra lutra), specie gravemente minacciata dagli inquinamenti delle acque in gran parte del suo areale e della quale specie è ritenuta probabile la presenza nella zona umida di che trattasi;

è importante ai fini della ricerca scientifica, essendo situato a non grande distanza dalle Università di Milano e di Pavia, nelle quali operano gruppi di zoologi che da tempo hanno in corso importanti ricerche sulla avifauna e sulla mammalofauna del biotopo;

offre speciali opportunità per capire ed apprezzare le zone umide, sia al pubblico italiano che a quello proveniente dalla vicina Svizzera;

è in grado di essere ben conservato e gestito sia dal punto di vista fisico che dal punto di vista amministrativo, essendo tra l'altro in corso di istituzione nel medesimo ambito una riserva naturale regionale nel quadro del « Piano generale delle riserve e dei parchi di interesse regionali della regione Lombardia », e prevedendosi, nel provvedimento in corso, particolari misure di tutela dell'*habitat* e precise norme limitative della utilizzazione antropica;

Visto il parere favorevole espresso dalla regione Lombardia con la nota n. 714 dell'11 marzo 1980 e con successiva comunicazione telegrafica del 16 maggio 1980 dell'assessore alla ecologia ed ai beni ambientali della medesima Regione;

In rispondenza agli obblighi assunti in sede internazionale ed avuto riguardo al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 4;

Decreta:

La zona umida denominata « Lago di Mezzola-Pian di Spagna » situata nei comuni di Colico, Sondrio, Novate Mezzola, Verceia (provincia di Como e Sondrio, regione Lombardia) è dichiarata di valore internazionale ai sensi e per gli effetti della convenzione relativa alle zone umide di interesse internazionale soprattutto come *habitat* degli uccelli acquatici firmata a Ramsar, il 2 febbraio 1971, secondo i confini riportati nella planimetria allegata al presente decreto, per una superficie di Ha 1.740 circa.

Il presente decreto sarà inviato alle autorità competenti in materia di assetto del territorio e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 giugno 1980

Il Ministro: MARCORA

Lago di Mezzola — Pian di Spàgna

Sup. Ha 1.740

**Com. : Colico, Sondrio,
Novate Mezzola, Verceia**

Prov. : Como e Sondrio

Reg. : Lombardia

(8546)

DECRETO MINISTERIALE 25 giugno 1980.

Assegnazione alla regione Umbria della somma di lire 1.286.915.343, per il pagamento di opere già eseguite comprese nel primo programma triennale di edilizia scolastica di cui alla legge n. 412/75.

IL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, che istituisce il fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo;

Visto l'art. 2 della legge 10 maggio 1976, n. 356, contenente nuove disposizioni per la finanza regionale;

Vista la legge 5 agosto 1975, n. 412, contenente norme sull'edilizia scolastica e sul relativo piano finanziario di intervento;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 616/77, emanato in attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382;

Vista la legge n. 143/78 con cui viene approvato il bilancio di previsione dello Stato per il 1978;

Vista la legge 4 agosto 1978, n. 482 (recante variazioni al bilancio dello Stato per il 1978, primo provvedimento);

Vista la legge 30 aprile 1980, n. 149, che approva il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1980 e il bilancio di previsione per il triennio 1980-82;

Visto l'art. 113 della legge n. 88/79, che approva il bilancio di previsione dello Stato per il 1979 e il bilancio pluriennale 1979-81, il quale dispone che le erogazioni di cui all'art. 6, quinto comma, della legge n. 412/75, sono disposte sulla base di semplici dichiarazioni degli assessori regionali interessati;

Visto il decreto interministeriale della pubblica istruzione e dei lavori pubblici, in data 9 ottobre 1975, con il quale viene approvato il piano di riparto fra le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano dei fondi per il primo programma triennale di edilizia scolastica;

Visto il proprio decreto del 28 dicembre 1978, registrato alla Corte dei conti, addì 29 gennaio 1979, registro n. 1, foglio n. 40, con il quale è stata erogata alle regioni a statuto ordinario la somma di L. 13.155.607.200, quale anticipo del 5% della disponibilità per il 1978 (primo programma);

Vista la dichiarazione n. 4906 del 14 aprile 1980, resa dall'assessore competente della regione Umbria con la quale si chiede al Ministero dei lavori pubblici l'importo di L. 1.286.915.343;

Vista la nota del Ministero dei lavori pubblici numero 1484/1487 del 9 giugno 1980, con la quale si comunica l'avvenuta erogazione, per l'intero importo disponibile, dei fondi di edilizia scolastica relativi agli anni 1975, 1976 e 1977;

Ritenuta l'urgenza di provvedere;

Decreta:

Art. 1.

La somma di L. 1.286.915.343, è assegnata alla regione Umbria per le finalità esposte in premessa.

Art. 2.

La spesa relativa grava sul cap. 7081 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica per il 1980, in conto residui di stanziamento per il 1978.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 giugno 1980

Il Ministro: LA MALFA

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 luglio 1980
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 337

(8337)

DECRETO MINISTERIALE 25 giugno 1980.

Assegnazione alla regione Emilia-Romagna di lire 9.566.036.105 per il pagamento di opere già eseguite e comprese nel secondo programma di edilizia scolastica di cui alla legge n. 412/75.

IL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 5 agosto 1975, n. 412;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 616/77 emanato in attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382;

Vista la legge n. 88/79, che approva il bilancio di previsione dello Stato per il 1979 e il bilancio pluriennale 1979-81;

Visto in particolare l'art. 113 della legge n. 88/79, il quale dispone che le erogazioni ex art. 6, quinto comma, della legge n. 412/75 sono disposte sulla base di semplici dichiarazioni degli assessori regionali interessati;

Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione e dei lavori pubblici in data 22 luglio 1977, con il quale sono indicate le disponibilità annuali per le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano relative al secondo programma triennale 1978-80;

Visto il proprio decreto del 21 aprile 1979, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione e con il Ministro dei lavori pubblici, registrato alla Corte dei conti, addì 25 luglio 1979, registro n. 1, foglio n. 280, con il quale sono stati attribuiti alla regione Emilia-Romagna i fondi di edilizia scolastica per il secondo programma triennale 1978-80;

Visto il proprio decreto del 28 agosto 1979, registrato alla Corte dei conti, addì 13 settembre 1979, registro n. 1, foglio n. 347, con il quale è stata erogata, fra l'altro, alla regione Emilia-Romagna la somma di lire 682.237.250, quale anticipo del 5% relativamente al 1979, secondo programma triennale 1978-80;

Vista la dichiarazione n. 5245 del 4 giugno 1980 resa dall'assessore competente della regione Emilia-Romagna ai sensi dell'art. 113 della legge n. 88/79, con la quale si chiede, tra l'altro, l'erogazione dell'importo di lire 9.566.036.105 a valere sull'esercizio finanziario 1979 (secondo programma triennale 1978-80);

Ritenuta l'urgenza di provvedere;

Decreta:

Art. 1.

Alla regione Emilia-Romagna è assegnata la somma di L. 9.566.036.105 per le finalità esposte in premessa.

La spesa relativa grava sul cap. 7081 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica per il 1980, in conto residui di stanziamento 1979.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 giugno 1980

Il Ministro: LA MALFA

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *luglio* 1980
Registro n. 1 *Bilancio, foglio n.* 335

(8334)

DECRETO MINISTERIALE 1° luglio 1980.

Nomina di un tecnico aggregato alla commissione dei ricorsi contro i provvedimenti dell'Ufficio centrale brevetti.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto ministeriale 19 gennaio 1980, con il quale si è provveduto alla nomina dei componenti la commissione dei ricorsi contro i provvedimenti dell'Ufficio centrale brevetti per il biennio 1980-81;

Visti l'art. 71 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127 e l'art. 90 del regolamento approvato con regio decreto 5 febbraio 1940, n. 244, i quali prevedono la possibilità di aggregare alla commissione stessa « dei tecnici scelti dal presidente fra i professori delle regie università o dei regi istituti superiori, per riferire su singole questioni »;

Visti la legge 5 giugno 1967, n. 417 ed il decreto interministeriale 25 novembre 1968, registrato alla Corte dei conti, addì 25 ottobre 1969, registro n. 12, foglio n. 237, in materia di compensi spettanti ai componenti della commissione medesima;

Vista la scelta effettuata dal presidente della commissione;

Decreta:

Art. 1.

Il prof. dott. Eugenio Mariani, ordinario di chimica industriale della facoltà di ingegneria dell'Università degli studi di Roma, è chiamato a far parte della commissione dei ricorsi contro i provvedimenti dell'Ufficio centrale brevetti, costituita per il biennio 1980-81, in qualità di tecnico aggregato.

Art. 2.

Le spese derivanti dall'applicazione del presente decreto graveranno sul cap. 4034 del bilancio del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'esercizio 1980 e sul corrispondente capitolo di bilancio per l'esercizio 1981.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° luglio 1980

Il Ministro: BISAGLIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *luglio* 1980
Registro n. 6 *Industria, foglio n.* 183

(8277)

DECRETO MINISTERIALE 3 luglio 1980.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Atoreuma », nelle preparazioni 25 confetti, 5 supposte adulti e 5 supposte bambini, della ditta Giusti Lea, in Roma. (Decreto di revoca n. 6201/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visti i provvedimenti in data 31 gennaio 1961, 27 gennaio 1962 e 17 agosto 1965, con i quali venne registrata ai numeri 7619, 7619/*A* e 7619/*A*-1 la specialità medicinale denominata « Atoreuma », rispettivamente nelle preparazioni 25 confetti, 5 supposte adulti e 5 supposte bambini, a nome della ditta Giusti Lea, con sede in Roma, viale Europa, 64, preparata nell'officina farmaceutica della ditta Giovanni Ogna e F., con sede in Milano, via C. Farini, 63;

Considerato che, con decreti ministeriali 29 ottobre 1975 e 7 maggio 1976, pubblicati rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 13 novembre 1975 e n. 124 del 12 maggio 1976 e circolare esplicativa n. 106 del 15 dicembre 1975 è stato stabilito l'obbligo dell'adeguamento alle attuali conoscenze scientifiche dei testi dei fogli illustrativi inclusi nella confezione delle specialità medicinali e che l'art. 3 del succitato decreto ministeriale 29 ottobre 1975 ha previsto, in caso di mancata ottemperanza entro i termini stabiliti (30 settembre 1976) a quanto prescritto dal decreto ministeriale medesimo, la revoca d'ufficio della registrazione della specialità medicinale;

Considerato che la ditta interessata non ha ottemperato a quanto sopra;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 20 del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478 (mancato invio degli stampati modificati in conformità alle nuove disposizioni ministeriali) e in conseguenza dell'art. 27, numeri 1) e 3) (non corrispondenza del prodotto alle condizioni in base alle quali fu autorizzata e contravvenzione all'art. 20 suddetto);

Sentito il Consiglio superiore di sanità nella seduta del 27 febbraio 1980;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Atoreuma », nelle preparazioni 25 confetti, 5 supposte adulti e 5 supposte bambini, registrata ai numeri 7619, 7619/*A* e 7619/*A*-1 in data 31 gennaio 1961, 27 gennaio 1962 e 17 agosto 1965, a nome della ditta Giusti Lea, con sede in Roma, viale Europa, 64.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti all'esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 luglio 1980

Il Ministro: ANIASI

(7951)

DECRETO MINISTERIALE 3 luglio 1980.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Sodiocitral » 100 compresse, della ditta Neovita S.r.l., in Milano. (Decreto di revoca n. 6202/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visti i provvedimenti in data 24 maggio 1952 e 29 gennaio 1954, con i quali venne registrata al n. 690 la specialità medicinale denominata « Sodiocitral » compresse, nella confezione da 100 compresse, a nome della ditta Neovita S.r.l., con sede in Milano, via Beroldo, 6, codice fiscale n. 01036000154, prodotta presso l'officina farmaceutica della ditta Promed farmaceutici, sita in Milano, corso 22 Marzo, 1943;

Considerato che, con decreti ministeriali 29 ottobre 1975 e 7 maggio 1976, pubblicati rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 13 novembre 1975 e n. 124 del 12 maggio 1976 e circolare esplicativa n. 106 del 15 dicembre 1975 è stato stabilito l'obbligo dell'adeguamento alle attuali conoscenze scientifiche dei testi dei fogli illustrativi inclusi nella confezione delle specialità medicinali e che l'art. 3 del succitato decreto ministeriale 29 ottobre 1975 ha previsto, in caso di mancata ottemperanza entro i termini stabiliti (30 settembre 1976) a quanto prescritto dal decreto ministeriale medesimo, la revoca d'ufficio della registrazione della specialità medicinale;

Considerato che la ditta interessata non ha ottemperato a quanto sopra;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 20 del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478 (mancato invio degli stampati modificati in conformità alle nuove disposizioni ministeriali) e in conseguenza dell'art. 27, numeri 1) e 3), (non corrispondenza del prodotto alle condizioni in base alle quali fu autorizzata e contravvenzione all'art. 20 suddetto);

Sentito il Consiglio superiore di sanità nella seduta del 18 luglio 1979;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Sodiocitral » compresse, nella confezione 100 compresse, registrata al n. 690 in data 24 maggio 1952 e 29 gennaio 1954, a nome della ditta Neovita S.r.l., con sede in Milano, via Beroldo, 6, codice fiscale numero 01036000154.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti all'esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 luglio 1980

Il Ministro: ANIASI

(7952)

DECRETO MINISTERIALE 3 luglio 1980.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Foscavital » 30 compresse della categoria 10 supposte, della ditta Mar-Pharma, in Firenze. (Decreto di revoca n. 6189/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il provvedimento in data 18 dicembre 1961, col quale vennero registrate rispettivamente ai numeri 13445 e 13445/A la specialità medicinale denominata « Foscavital » 30 compresse e la relativa categoria 10 supposte, a nome della ditta Mar-Pharma, con sede in Firenze, via Roma, 6, prodotte presso l'officina farmaceutica della ditta Laboratorio farmaceutico M.R., con sede in Firenze, via Buffalmacco, 9;

Atteso che la ditta Cresci farmaceutici, con sede in Firenze, via O. Beccari, 61, con domanda pervenuta in data 25 maggio 1965 chiese la registrazione a proprio nome della specialità medicinale suddetta, avendola acquistata con atto privato in data 22 marzo 1965, registrato a Firenze al n. 7135;

Considerato che questo Ministero non ha dato corso al richiesto trasferimento di autorizzazione, in quanto la ditta acquirente non ha inviato la documentazione richiesta;

Considerato che, con decreti ministeriali 29 ottobre 1975 e 7 maggio 1976, pubblicati rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 13 novembre 1975 e n. 124 del 12 maggio 1976 e circolare esplicativa n. 106 del 15 dicembre 1975 è stato stabilito l'obbligo dell'adeguamento alle attuali conoscenze scientifiche dei testi dei fogli illustrativi inclusi nella confezione delle specialità medicinali e che l'art. 3 del succitato decreto ministeriale 29 ottobre 1975 ha previsto, in caso di mancata ottemperanza entro i termini stabiliti (30 settembre 1976) a quanto prescritto dal decreto ministeriale medesimo, la revoca d'ufficio della registrazione della specialità medicinale;

Considerato che la ditta interessata non ha ottemperato a quanto sopra;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 20 del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478 (mancato invio degli stampati modificati in conformità alle nuove disposizioni ministeriali) e in conseguenza dell'art. 27, numeri 1) e 3) (non corrispondenza del prodotto alle condizioni in base alle quali fu autorizzata e contravvenzione all'articolo 20 suddetto);

Sentito il Consiglio superiore di sanità nella seduta dell'8 luglio 1979;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

Sono revocate le registrazioni della specialità medicinale denominata « Foscavital » 30 compresse e della relativa categoria 10 supposte, registrate rispettivamente ai numeri 13445 e 13445/A in data 18 dicembre 1961, a nome della ditta Mar-Pharma, con sede in Firenze, via Roma, 6, e successivamente acquistate dalla ditta Cresci farmaceutici, con sede in Firenze, via O. Beccari, 61.

I prodotti dei quali sono revocate le registrazioni dovranno essere ritirati dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti all'esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 luglio 1980

Il Ministro: ANIASI

(7940)

DECRETO MINISTERIALE 3 luglio 1980.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Flavocor » iniettabile da mg 500, serie iniettabile da mg 250, categoria 10 capsule da mg 250, della ditta Laboratorio prodotti farmaceutici Boniscontro e Gazzone S.a.s., in Torino. (Decreto di revoca n. 6200/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visti i decreti in data 24 febbraio 1961, 26 agosto 1961, 16 dicembre 1961 e 27 aprile 1974, con i quali venne registrata rispettivamente ai numeri 18502, 18502/1 e 18502/A, a nome della ditta Laboratorio prodotti farmaceutici Boniscontro e Gazzone S.a.s. dei dottori Maurizio e Piero Pensa, con sede e domicilio fiscale in Torino. corso Racconigi, 23, codice fiscale n. 00470480013 (socio accomandatario: Pensa Maurizio, di sesso maschile, nato a Cengio (Savona) il 30 agosto 1929, domicilio fiscale in Torino, via Vincenzo Vela, 27), la specialità medicinale denominata « Flavocor » nelle preparazioni: iniettabile da mg 500 (1 flacone liofilizzato + 1 fiala solvente), serie iniettabile da mg 250 (1 flacone liofilizzato + 1 fiala solvente), categoria 10 capsule da mg 250, preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa sita presso la suddetta sede;

Considerato che la suddetta specialità medicinale è a base di cloramfenicolo associato e che sulla base delle nuove conoscenze scientifiche, è da ritenersi terapeuticamente superata, in quanto non risulta agli atti sufficiente dimostrazione della validità e razionalità di essa in relazione alle proprie indicazioni terapeutiche, così come contestato alla ditta in data 9 aprile 1979;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1), del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Atteso, che la ditta interessata ha inviato le proprie controdeduzioni;

Sentito il Consiglio superiore di sanità nella seduta del 21 novembre 1979;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Flavocor » iniettabile da mg 500 (1 flacone liofilizzato + 1 fiala solvente), serie iniettabile da mg 250 (1 flacone liofilizzato + 1 fiale solvente), categoria 10 capsule da mg 250, registrata rispettivamente ai numeri 18502, 18502/1 e 18502/A in data 24 febbraio 1961, 26 agosto 1961, 16 dicembre 1961 e 27 aprile 1974, a nome della ditta Laboratorio prodotti farmaceutici Boniscontro e Gazzone S.a.s. dei dottori Maurizio e Piero Pensa, con sede e domicilio fiscale in Torino, via Racconigi, 23, codice fiscale n. 00470480013 (socio accomandatario: Pensa Maurizio, di sesso maschile, nato a Cengio (Savona) il 30 agosto 1929, domicilio fiscale in Torino, via Vincenzo Vela, 27).

Il prodotto del quale è revocata la registrazione dovrà essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti all'esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 luglio 1980

Il Ministro: ANIASI

(7950)

DECRETO MINISTERIALE 12 luglio 1980.

Assegnazione alla regione Marche della somma di lire 1.636.696.916 per il pagamento di opere già eseguite comprese nel primo programma triennale di edilizia scolastica di cui alla legge n. 412/75.

IL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, che istituisce il fondo per i programmi regionali di sviluppo;

Visto l'art. 2 della legge 10 maggio 1976, n. 356, contenente nuove disposizioni per la finanza regionale;

Vista la legge 5 agosto 1975, n. 412, contenente norme sull'edilizia scolastica e sul relativo piano finanziario di intervento;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 616/77, emanato in attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382;

Vista la legge n. 143/78 con cui viene approvato il bilancio di previsione dello Stato per il 1978;

Vista la legge 4 agosto 1978, n. 482 (recante variazioni al bilancio dello Stato per il 1978 - primo provvedimento);

Visto l'art. 113 della legge n. 88/79, che approva il bilancio di previsione dello Stato per il 1979 e il bilancio pluriennale 1979-81, il quale dispone che le erogazioni di cui all'art. 6, quinto comma, della legge 4 dicembre 1975, sono disposte sulla base di semplici dichiarazioni degli assessori regionali competenti;

Visto il decreto interministeriale della pubblica istruzione e dei lavori pubblici, in data 9 ottobre 1975, con il quale viene approvato il piano di riparto tra le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano dei fondi per il primo programma triennale di edilizia scolastica;

Visto il proprio decreto del 28 dicembre 1978, registrato alla Corte dei conti, addì 29 gennaio 1979, registro n. 1, foglio n. 40, con il quale è stata erogata alle regioni a statuto ordinario la somma di L. 13.155.607.200, corrispondente all'anticipo del 5% a valere sulla disponibilità per il 1978, prima tranche;

Vista la dichiarazione n. 235 del 4 marzo 1980, resa dall'assessore competente della regione Marche ai sensi del predetto art. 113 della legge n. 88/79, con la quale si chiede l'erogazione della somma di L. 3.479.620.921, relativamente al triennio 1975-77;

Vista la nota del 10 giugno 1980, n. 2034-AG 95 del Ministero dei lavori pubblici con la quale si comunica che i fondi relativi agli anni 1975, 1976 e 1977 sono stati erogati per l'intero importo disponibile, lasciando insoddisfatta per L. 1.636.696.916 la richiesta n. 235 del 4 marzo 1980 della regione Marche di cui sopra;

Ritenuta l'urgenza di provvedere;

Decreta:

Art. 1.

Alla regione Marche è assegnata la somma di lire 1.636.696.916 per le finalità esposte nella premessa.

Art. 2.

La spesa relativa grava sul cap. 7081 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica per l'esercizio 1980, in conto residui di stanziamento anno 1978.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 luglio 1980

Il Ministro: LA MALFA

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 luglio 1980
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 349

(8336)

DECRETO MINISTERIALE 12 luglio 1980.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Clorofam » flacone da 40 confetti tipo semplice, della ditta Ofam, in Crotone, e successivamente ceduta alla ditta Ergopharma S.p.a., in Pisa. (Decreto di revoca n. 6218/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto in data 3 ottobre 1959, col quale venne registrata al n. 15846, a nome della ditta Ofam di Crotone (Catanzaro), via Carrara, 11, la specialità medicinale denominata « Clorofam » flacone da 40 confetti tipo semplice, preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa sita presso la suddetta sede;

Vista la scrittura privata in data 16 maggio 1964, registrata a Pisa il 19 maggio 1964 al n. 19505, vol. 463, con cui la specialità medicinale di cui trattasi è stata ceduta alla ditta Ergopharma S.p.a., via S. Antonio, 22, Pisa;

Atteso che il richiesto trasferimento di autorizzazione non è stato perfezionato essendo in corso controlli su campione del prodotto di cui trattasi;

Considerato che non risulta dagli atti che la ditta suddetta abbia provveduto al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa per cui ricorrono gli estremi per la revoca della registrazione a norma dell'art. 27, n. 4) del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità nella seduta del 18 luglio 1979;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Clorofarm » flacone 40 confetti tipo semplice registrata al n. 15846 in data 3 ottobre 1959, a nome della ditta Ofam di Crotone (Catanzaro), via Carrara, 11, e successivamente ceduta alla ditta Ergopharma S.p.a., via S. Antonio, 22, Pisa.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione dovrà essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti all'esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici, dei veterinari e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 luglio 1980

Il Ministro: ANIASI

(8453)

DECRETO MINISTERIALE 12 luglio 1980.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Sanartrosi » 10 supposte, della ditta L.I.S.T.E.R. - Laboratorio italiano specialità terapeutiche, in Bari. (Decreto di revoca n. 6213/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto in data 5 marzo 1962, col quale venne registrata al n. 19685/A la categoria 10 supposte della specialità medicinale denominata « Sanartrosi » a nome della ditta L.I.S.T.E.R. - Laboratorio italiano specialità terapeutiche, con sede in Bari, via Matteotti n. 16, preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che, con decreti ministeriali 29 ottobre 1975 e 7 maggio 1976, pubblicati rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 13 novembre 1975 e n. 124 del 12 maggio 1976 e circolare esplicativa n. 106 del 15 dicembre 1975 è stato stabilito l'obbligo dell'adeguamento alle attuali conoscenze scientifiche dei testi dei fogli illustrativi inclusi nella confezione delle specialità medicinali e che l'art. 3 del succitato decreto ministeriale 29 ottobre 1975 ha previsto, in caso di mancata ottemperanza entro i termini stabiliti (30 settembre 1976) a quanto prescritto dal decreto ministeriale medesimo, la revoca d'ufficio della registrazione della specialità medicinale;

Considerato che la ditta interessata non ha ottemperato a quanto sopra;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 20 del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478 (mancato invio degli stampati modificati in conformità alle nuove disposizioni ministeriali) e in conseguenza dell'art. 27, numeri 1) e 3) (non corrispondenza del prodotto alle condizioni in base alle quali fu autorizzata e contravvenzione all'art. 20 suddetto);

Sentito il Consiglio superiore di sanità nella seduta del 18 luglio 1979;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della categoria 10 supposte della specialità medicinale denominata « Sanartrosi » registrata al n. 19685/*A* in data 5 marzo 1962, a nome della ditta L.I.S.T.E.R. - Laboratorio italiano specialità terapeutiche, con sede in Bari, via Matteotti n. 16.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti all'esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici, dei veterinari e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 luglio 1980

Il Ministro: ANIASI

(8452)

DECRETO MINISTERIALE 12 luglio 1980.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Nicobilina » flacone sciroppo e 40 e 30 confetti, della ditta L.I.S.T.E.R. - Laboratorio italiano specialità terapeutiche, in Bari. (Decreto di revoca n. 6216/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visti i provvedimenti in data 18 gennaio 1949, 30 maggio 1960 e 21 marzo 1962 con i quali venne registrata ai numeri 1690 e 1690/*A* la specialità medicinale denominata: « Nicobilina » rispettivamente nelle preparazioni flacone sciroppo e 40 e 30 confetti a nome della ditta L.I.S.T.E.R. - Laboratorio italiano specialità terapeutiche, con sede in Bari, via Matteotti n. 16, preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che, con decreti ministeriali 29 ottobre 1975 e 7 maggio 1976, pubblicati rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 13 novembre 1975 e n. 124 del 12 maggio 1976 e circolare esplicativa n. 106 del 15 dicembre 1975 è stato stabilito l'obbligo dell'adeguamento alle attuali conoscenze scientifiche dei testi dei fogli illustrativi inclusi nella confezione delle specialità medicinali e che l'art. 3 del succitato decreto ministeriale 29 ottobre 1975 ha previsto, in caso di mancata ottemperanza entro i termini stabiliti (30 settembre 1976) a quanto prescritto dal decreto ministeriale medesimo, la revoca d'ufficio della registrazione della specialità medicinale;

Considerato che la ditta interessata non ha ottemperato a quanto sopra;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 20 del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478 (mancato invio degli stampati modificati in conformità alle nuove disposizioni ministeriali) e in conseguenza dell'art. 27 numeri 1) e 3) (non corrispondenza del prodotto alle condizioni in base alle quali fu autorizzata e contravvenzione all'art. 20 suddetto);

Sentito il Consiglio superiore di sanità nella seduta del 18 luglio 1979;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Nicobilina », nelle preparazioni flacone sciroppo e 40 e 30 confetti, registrata rispettivamente ai numeri 1690 e 1690/*A* in data 18 gennaio 1949, 30 maggio 1960 e 21 marzo 1962 a nome della ditta L.I.S.T.E.R - Laboratorio italiano specialità terapeutiche, con sede in Bari, via Matteotti n. 16.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione dovrà essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti all'esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici, dei veterinari e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 luglio 1980

Il Ministro: ANIASI

(8454)

DECRETO MINISTERIALE 12 luglio 1980.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale per uso veterinario denominata « Antidiarroico Lugaresi » tubo polvere per uso orale da g 20 e della relativa categoria 10 compresse × g 2, della ditta Laboratorio biofarmaceutico Lugaresi e C., in Bologna. (Decreto di revoca n. 6227/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visti i decreti in data 8 settembre 1954 e 4 aprile 1959 con i quali vennero registrate ai numeri 9291 e 9291/*A* rispettivamente la specialità medicinale per uso veterinario denominata « Antidiarroico Lugaresi » polvere per uso orale tubo da g 20 e la relativa categoria 10 compresse da g 2, a nome della ditta Laboratorio biofarmaceutico Lugaresi e C., con sede in Bologna, via Berengario da Carpi, 15, codice fiscale n. 00379620370, preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che qualificati organismi internazionali hanno raccomandato di non usare in terapia veterinaria farmaci ritenuti indispensabili in terapia umana, in relazione al fatto che essi possono realizzare delle farmacoresistenze con negative ripercussioni nell'ambito della medesima terapia umana e che il cloramfenicolo rientra fra detti farmaci;

Considerato, altresì, che la suddetta specialità medicinale per uso veterinario è a base di cloramfenicolo;

Considerato, infine, che il Consiglio superiore di sanità, nella seduta del 29 maggio 1978, ha espresso parere che l'uso del CAF per via orale venga escluso, come contestato alla ditta interessata il 27 novembre 1978;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1), del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Considerato che la ditta in parola ha presentato domanda di modifica di composizione;

Sentito il Consiglio superiore di sanità che nella seduta del 21 aprile 1980, ha espresso parere favorevole alla revoca della specialità medicinale di cui trattasi in quanto la modifica di composizione non può essere accolta comportando una diversificazione del prodotto già autorizzato;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale per uso veterinario denominata « Antidiarroico Lugaresi » polvere per uso orale tubo di g 20 e della relativa categoria 10 compresse da g 2, registrate rispettivamente ai numeri 9291 e 9291/*A* in data 8 settembre 1954 e 4 aprile 1959, a nome della ditta Laboratorio biofarmaceutico Lugaresi e C., con sede in Bologna, via Berengario da Carpi, 15, codice fiscale n. 00379620370.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti all'esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici, dei veterinari e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 luglio 1980

Il Ministro: ANIASI

(8466)

DECRETO MINISTERIALE 14 luglio 1980.

Abilitazione all'Istituto federale di credito agrario per la Toscana a contrarre prestiti in valuta estera assistiti dalla garanzia dello Stato per i rischi di cambio con il Fondo di ristabilimento del Consiglio d'Europa.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 30 novembre 1976, n. 796, relativa alla garanzia statale per i rischi di cambio sui prestiti in valuta estera concessi dalla C.E.C.A. e dal Fondo di ristabilimento del Consiglio d'Europa;

Visto il decreto ministeriale 11 gennaio 1978 che reca norme di attuazione della citata legge 30 novembre 1976, n. 796;

Vista la domanda del 25 marzo 1980, con la quale l'Istituto federale di credito agrario per la Toscana, con sede in Firenze, piazza Massimo D'Azeglio n. 22, ha chiesto, ai sensi dell'art. 1, terzo comma, della citata legge 30 novembre 1976, n. 796, l'abilitazione a contrarre prestiti in valuta estera assistiti dalla garanzia dello Stato per i rischi di cambio con il Fondo di ristabilimento del Consiglio d'Europa;

Visto il bilancio al 31 dicembre 1978 del cennato Istituto;

Sentito il Ministero degli affari esteri;

Vista la dichiarazione rilasciata in data 14 gennaio 1980 dalla camera di commercio di Firenze;

Vista la nota del 25 marzo 1980, con la quale la Banca d'Italia ha rilasciato il proprio nulla osta per l'assunzione di prestiti in valuta estera, con il Fondo di ristabilimento del Consiglio d'Europa da parte dell'Istituto federale di credito agrario per la Toscana;

Ritenuto che la domanda e la documentazione presentate sono conformi alle disposizioni della legge n. 796/1976 e del derceto ministeriale 11 gennaio 1978;

Decreta:

L'Istituto federale di credito agrario per la Toscana, con sede in Firenze, piazza Massimo D'Azeglio, 22, fatti salvi gli obblighi derivanti dalla vigente legislazione bancaria, è abilitato, ai sensi dell'art. 1, terzo comma, della legge 30 novembre 1976, n. 796, a contrarre prestiti in valuta estera assistiti dalla garanzia dello Stato per i rischi di cambio, con il Fondo di ristabilimento del Consiglio d'Europa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 luglio 1980

Il Ministro: PANDOLFI

(8024)

DECRETO MINISTERIALE 21 luglio 1980.

Revoca alla S.p.a. Magazzini generali silos e frigoriferi, in Napoli, dell'autorizzazione ad esercitare un magazzino generale nel porto di Napoli, pontile Vittorio Emanuele II, banchina di levante.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE FINANZE

E

IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE

Visto il regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, sull'ordinamento dei magazzini generali, convertito nella legge 9 giugno 1927, n. 1150, il relativo regolamento di esecuzione, approvato con il regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126, e le loro successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 30 giugno 1927, che autorizzava la Società industrie frigorifere meridionali, con sede in Napoli, a continuare l'esercizio del proprio magazzino generale ubicato nel porto di Napoli, e destinato al deposito di merci nazionali, nazionalizzate ed estere;

Visti i decreti ministeriali 23 giugno 1949 e 26 aprile 1957, con i quali la S.p.a. Magazzini generali silos e frigoriferi, già Società industrie frigorifere meridionali, è stata autorizzata ad esercitare in regime di magazzino generale per il deposito di merci varie nazionali, nazionalizzate ed estere il fabbricato sito nel porto di Napoli, pontile Vittorio Emanuele II, banchina di levante;

Vista l'istanza in data 23 giugno 1978, integrata in data 6 aprile 1979, con la quale la società ha chiesto la revoca della suddetta autorizzazione;

Vista la deliberazione n. 637 del 17 ottobre 1978, con la quale la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Napoli ha espresso parere favorevole all'accoglimento della richiesta;

Preso atto che il Ministero della marina mercantile, l'intendenza di finanza di Napoli, la direzione della circoscrizione doganale di Napoli, il Consorzio autonomo del porto di Napoli hanno espresso parere favorevole all'iniziativa della società;

Visti gli altri documenti prodotti a corredo dell'istanza;

Decreta:

Art. 1.

Sono revocate alla S.p.a. Magazzini generali silos e frigoriferi, con sede in Napoli, piazzale Stazione Marittima, le autorizzazioni ad esercitare in regime di magazzino generale per il deposito di merci varie nazionali, nazionalizzate ed estere il fabbricato sito nel porto di Napoli, pontile Vittorio Emanuele II, banchina di levante, di cui ai decreti ministeriali 23 giugno 1949 e 26 aprile 1957 citati nelle premesse.

Art. 2.

La camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Napoli è incaricata dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 luglio 1980

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
BISAGLIA

Il Ministro delle finanze
REVIGLIO

Il Ministro della marina mercantile
SIGNORELLO

(8064)

DECRETO MINISTERIALE 19 agosto 1980.

Abilitazione alla Banca popolare di Modena a contrarre prestiti in valuta estera assistiti dalla garanzia dello Stato per i rischi di cambio con la C.E.C.A. e con il Fondo di ristabilimento del Consiglio d'Europa.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 30 novembre 1976, n. 796, relativa alla garanzia statale per i rischi di cambio sui prestiti in valuta estera concessi dalla C.E.C.A. e dal Fondo di ristabilimento del Consiglio d'Europa;

Visto il decreto ministeriale 11 gennaio 1978 che reca norme di attuazione della citata legge 30 novembre 1976, n. 796;

Viste le domande del 10 aprile 1980, con le quali la Banca popolare di Modena, Società cooperativa a r.l., con sede in Modena, via S. Carlo, 8/20, ha chiesto, ai sensi dell'art. 1, terzo comma, della citata legge 30 novembre 1976, n. 796, l'abilitazione a contrarre prestiti in valuta estera assistiti dalla garanzia dello Stato per i rischi di cambio con il Fondo di ristabilimento del Consiglio d'Europa e con la C.E.C.A. (Comunità europea del carbone e dell'acciaio);

Visto il bilancio al 31 dicembre 1979 della cennata Banca;

Sentito il Ministero degli affari esteri;

Vista la dichiarazione rilasciata in data 10 aprile 1980 dalla camera di commercio di Modena;

Viste le note del 19 maggio 1980, con le quali la Banca d'Italia ha rilasciato il proprio nulla osta per l'assunzione di prestiti in valuta estera, con il Fondo di ristabilimento del Consiglio d'Europa e con la C.E.C.A. da parte della Banca popolare di Modena;

Ritenuto che le domande e la documentazione presentate sono conformi alle disposizioni della legge n. 796/1976 e del decreto ministeriale 11 gennaio 1978;

Decreta:

La Banca popolare di Modena, Società cooperativa a r.l., con sede in Modena, via S. Carlo, 8/20, fatti salvi gli obblighi derivanti dalla vigente legislazione bancaria, è abilitata, ai sensi dell'art. 1, terzo comma, della legge 30 novembre 1976, n. 796, a contrarre prestiti in valuta estera assistiti dalla garanzia dello Stato per i rischi di cambio, con il Fondo di ristabilimento del Consiglio d'Europa e con la C.E.C.A. (Comunità europea del carbone e dell'acciaio).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 agosto 1980

Il Ministro: PANDOLFI

(8026)

DECRETO MINISTERIALE 19 agosto 1980.

Autorizzazione alla Banca di Bisceglie a compiere le operazioni di credito agrario di esercizio nell'intero territorio ove la banca medesima risulta autorizzata ad operare nel settore del credito ordinario.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e le successive modificazioni e integrazioni, nonché il relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e successive modificazioni e integrazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni e integrazioni, nonché il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Vista la domanda presentata dalla Banca di Bisceglie, in Bisceglie (Bari);

Vista la deliberazione di massima adottata dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella riunione del 29 dicembre 1977;

Considerato che la Banca d'Italia, nell'ambito delle competenze ad essa attribuite dall'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, ha accertato l'idoneità della banca medesima all'esercizio di detta particolare attività creditizia, in conformità della delibera del 29 dicembre 1977;

Decreta:

La Banca di Bisceglie, con sede in Bisceglie, è autorizzata a compiere le operazioni di credito agrario di esercizio di cui all'art. 2 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, con le norme e alle condizioni dettate dallo stesso regio decreto-legge e dal relativo

regolamento, nell'intero territorio ove la banca stessa risulta autorizzata ad operare nel settore del credito ordinario. L'autorizzazione deve intendersi adeguata automaticamente anche alle future variazioni di quest'ultimo ambito territoriale, previo accertamento, in caso di estensione, da parte della Banca d'Italia, dell'idoneità della banca interessata all'esercizio della particolare attività creditizia nella più ampia sfera territoriale.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 agosto 1980

Il Ministro: PANDOLFI

(8063)

DECRETO MINISTERIALE 19 agosto 1980.

Abilitazione all'Efibanca a contrarre prestiti in valuta estera assistiti dalla garanzia dello Stato per i rischi di cambio con la C.E.C.A. e con il Fondo di ristabilimento del Consiglio d'Europa.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 30 novembre 1976, n. 796, relativa alla garanzia statale per i rischi di cambio sui prestiti in valuta estera concessi dalla C.E.C.A. e dal Fondo di ristabilimento del Consiglio d'Europa;

Visto il decreto ministeriale 11 gennaio 1978 che reca norme di attuazione della citata legge 30 novembre 1976, n. 796;

Vista la domanda del 6 dicembre 1979, con la quale l'Ente finanziario interbancario - Efibanca, ha chiesto, ai sensi dell'art. 1, terzo comma, della citata legge 30 novembre 1976, n. 796, l'abilitazione a contrarre prestiti in valuta estera assistiti dalla garanzia statale per i rischi di cambio con la C.E.C.A. e con il Fondo di ristabilimento del Consiglio d'Europa;

Visto il bilancio al 31 dicembre 1978 dell'Efibanca;

Sentito il Ministero degli affari esteri;

Vista la dichiarazione rilasciata in data 23 novembre 1979 dalla camera di commercio di Roma;

Vista la nota del 29 febbraio 1980, con la quale la Banca d'Italia ha rilasciato il proprio nulla osta per l'assunzione di prestiti in valuta estera con la C.E.C.A. e con il Fondo di ristabilimento del Consiglio d'Europa da parte dell'Efibanca;

Ritenuto che la domanda e la documentazione presentate sono conformi alle disposizioni della legge n. 796/1976 e del decreto ministeriale 11 gennaio 1978;

Decreta:

L'Ente finanziario interbancario - Efibanca, fatti salvi gli obblighi derivanti dalla vigente legislazione bancaria, è abilitato, ai sensi dell'art. 1, terzo comma, della legge 30 novembre 1976, n. 796, a contrarre prestiti in valuta estera assistiti dalla garanzia dello Stato per i rischi di cambio con la C.E.C.A. e con il Fondo di ristabilimento del Consiglio d'Europa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 agosto 1980

Il Ministro: PANDOLFI

(8025)

DECRETO MINISTERIALE 23 agosto 1980.

Determinazione della circoscrizione territoriale del vice consolato di prima categoria, in Spalato (Jugoslavia).

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

Visto l'art. 42 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, relativo all'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 1325 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 52 del 27 febbraio 1967, con il quale veniva istituito in Spalato (Jugoslavia) un vice consolato di prima categoria;

Decreta:

La circoscrizione territoriale del vice consolato di prima categoria in Spalato è determinata come segue: i comuni di Benkovac, Biograd, Brac, Drnis, Dubrovnik, Hvar, Imotski, Knin, Korcula, Lastovo, Makarska, Metkovic, Obrovac, Omis, Sinj, Split, Sibenik, Trogir, Vis, Vrgorac, Zadar in Croazia; i comuni di Bileca, Capljina, Citluk, Duvno, Gacko, Grude, Jablanica, Konjic, Listica, Livno, Ljubinje, Ljubuski, Mostar, Nevesinje, Posusje, Prozor, Stolac, Trebinje, Kardeljevo in Bosnia Erzegovina; i comuni di Bojelo, Polje, Cettinje, Danilovgrad, Herceg Novi, Ivangrad, Kolasin, Mojkovac, Plav, Pluzine, Pljevlja, Rozai, Savnik, Titograd, Tivat, Zabljak in Montenegro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed avrà decorrenza dalla data di tale pubblicazione.

Roma, addì 23 agosto 1980

Il Ministro: COLOMBO

(8338)

DECRETO MINISTERIALE 25 agosto 1980.

Assegnazione al comune di Belluno di un segretario comunale di classe superiore.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Vista la domanda del sindaco di Belluno in data 16 febbraio 1980 intesa ad ottenere l'assegnazione al comune di un segretario di qualifica immediatamente superiore a quella spettante;

Visto il decreto ministeriale n. 17200 in data 23 aprile 1980, con il quale sono stati determinati i criteri per l'esercizio di detta facoltà;

Considerato che, ai sensi del detto decreto, l'esame della domanda di assegnazione di un segretario di qualifica superiore, presentata dai capoluoghi di provincia deve vertere sulle situazioni peculiari rappresentate e sulla situazione di bilancio dell'ente;

Constatato che il comune di Belluno è capoluogo di provincia, sede di importanti uffici pubblici;

che il comune è riconosciuto sede di stazione di turismo;

che la situazione finanziaria dell'ente risulta caratterizzata da un movimento finanziario di assoluto rilievo con incidenza *pro-capite* superiore alla media dei comuni di stessa classe;

Considerato che il comune di Belluno si trova nelle condizioni previste per l'assegnazione richiesta;

Visto l'art. 1 della legge 8 giugno 1962, n. 604 e il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Decreta:

E' assegnato al comune di Belluno un segretario comunale di classe 1ª/B.

Il prefetto di Belluno è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 25 agosto 1980

Il Ministro: ROGNONI

(8278)

DECRETO MINISTERIALE 5 settembre 1980.

Autorizzazione alla S.p.a. Lloyd nazionale italiano, in Roma, ad estendere l'esercizio delle assicurazioni contro i danni ai rami: infortuni, malattia, incendio ed elementi naturali, altri danni ai beni, R.C. generale, credito, cauzione, perdite pecuniarie di vario genere e relativa riassicurazione.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, e le successive disposizioni modificative ed integrative, ed in particolare l'art. 14 riguardante l'estensione dell'autorizzazione ad altri rami;

Considerato che la società è stata autorizzata a proseguire le operazioni assicurative nel ramo trasporti a norma dell'art. 65 del regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966;

Vista la domanda della suddetta società diretta ad ottenere l'autorizzazione ad estendere l'esercizio assicurativo ai rami: « infortuni, malattia, incendio ed elementi naturali, altri danni ai beni, R.C. generale, credito, cauzione, perdite pecuniarie di vario genere e relativa riassicurazione »;

Visti il programma di attività e la relazione tecnica presentati con la predetta domanda e, in particolare, i conti economici di previsione alla cui osservanza l'impresa è tenuta perché presupposti dell'autorizzazione all'esercizio;

Considerato che l'assemblea straordinaria degli azionisti, in data 29 giugno 1979, ha deliberato di elevare il capitale della società da L. 500.000.000 a L. 1.250.000.000 e che tale aumento risulta interamente versato;

Sentito il parere favorevole espresso dalla Commissione consultiva per le assicurazioni private, nella seduta del 15 novembre 1979;

Decreta:

La S.p.a. Lloyd nazionale italiano, con sede in Roma, è autorizzata ad estendere l'esercizio delle assicurazioni contro i danni ai rami: « infortuni, malattia, incendio ed elementi naturali, altri danni ai beni, R.C. generale, credito, cauzione, perdite pecuniarie di vario genere e relativa riassicurazione ».

Roma, addì 5 settembre 1980

p. *Il Ministro*: MAGNANI NOYA

(9080)

DECRETO MINISTERIALE 5 settembre 1980.

Approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita e di condizioni di polizza presentate dalla rappresentanza generale per l'Italia della compagnia francese di assicurazioni « L'Union des assurances de Paris-Vie », in Genova.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della rappresentanza generale della compagnia francese di assicurazione « L'Union des assurances de Paris-Vie », con sede in Genova, intesa ad ottenere l'approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita e delle relative condizioni di polizza;

Vista la relazione tecnica e le condizioni di polizza allegate alla predetta domanda;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, la seguente tariffa di assicurazione sulla vita e le relative condizioni di polizza, presentate dalla rappresentanza generale per l'Italia della compagnia francese di assicurazione « L'Union des assurances de Paris-Vie », con sede in Genova:

tariffa P/4 - Progreval 4, relativa all'assicurazione mista a premio annualmente crescente del 4%, di un capitale, crescente nella stessa misura, pagabile ad un'epoca prestabilita, se l'assicurato sarà allora in vita, e, immediatamente, in caso di sua premorienza;

condizioni di polizza della tariffa P/4 - Progreval 4, comprensive della clausola di rivalutazione derivante dalla partecipazione dell'assicurato agli utili prodotti e della clausola di adeguamento complementare.

Roma, addì 5 settembre 1980

p. *Il Ministro*: MAGNANI NOYA

(8762)

DECRETO MINISTERIALE 25 settembre 1980.

Sospensione della riscossione di imposte dirette erariali dovute dalla S.r.l. Socem, in Calimera.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni;

Vista la legge 28 febbraio 1980, n. 46;

Viste le istanze, in data 25 luglio e 1° settembre 1980, con le quali la S.r.l. Socem, con sede in Calimera (Lecce), chiede la sospensione della riscossione del carico di IRPEF, (ritenute alla fonte) interessi e soprattasse, ammontante complessivamente a L. 43.571.460, relativo agli anni 1977 e 1978, iscritto nei ruoli speciali di febbraio, aprile e giugno 1980, adducendo che trovasi nella impossibilità di far fronte al pagamento in unica soluzione del predetto importo e che l'adozione del chie-

sto provvedimento agevolativo eviterebbe riduzione di personale e favorirebbe il proseguimento delle attività produttive;

Ritenuto che la giunta dell'amministrazione comunale di Calimera, con delibera n. 419 del 4 settembre 1980, ha dichiarato di farsi garante, in tutto od in parte, per il pagamento del carico tributario dovuto dalla S.r.l. Socem;

Ritenuto che l'intendenza di finanza di Lecce ha espresso parere favorevole alla concessione della sospensione, in quanto sussiste la necessità di mantenere i livelli occupazionali e di assicurare il proseguimento delle attività svolte dalla predetta società;

Considerato che la richiesta rientra nelle previsioni del quinto comma introdotto nell'art. 39 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, dall'art. 4 della legge n. 46, concernente la sospensione della riscossione e degli atti esecutivi in presenza delle particolari condizioni previste nell'ultimo comma introdotto nell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602, dall'art. 3 della stessa legge n. 46;

Vista la documentazione allegata alle suddette istanze;

Decreta:

La riscossione del carico tributario, ammontante complessivamente a L. 43.571.460, iscritto a nome della S.r.l. Socem è sospesa per un periodo di sei mesi.

L'intendente di finanza di Lecce, nel dare esecuzione al presente decreto, determinerà l'ammontare degli interessi dovuti dalla predetta società ai sensi dell'ultimo comma introdotto nell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dall'art. 4 della legge 28 febbraio 1980, n. 46.

A garanzia del credito erariale, l'esattore manterrà in vita gli atti esecutivi cautelari sui beni immobili e strumentali della società.

La sospensione sarà revocata con successivo decreto ove vengano a cessare i presupposti in base ai quali è stata concessa o venga a manifestarsi fondato pericolo per la riscossione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 settembre 1980

Il Ministro: REVIGLIO

(9043)

DECRETO MINISTERIALE 29 settembre 1980.

Settantasettesima serie di norme integrative al decreto ministeriale 12 settembre 1925. Ventisettesima serie di norme integrative al decreto ministeriale 22 luglio 1930. Trasporto di soluzioni acquose di acido fluoridrico a concentrazione superiore all'85 per cento.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Vista la legge del 10 luglio 1970, n. 579;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1979, n. 895, relativo all'esecuzione degli emendamenti agli allegati *A* e *B* dell'accordo europeo del 30 settembre 1957 relativo al trasporto internazionale su strada di merci pericolose;

Visti i regolamenti approvati con decreti ministeriali 12 settembre 1925 e 22 luglio 1930, e successive serie di norme integrative;

Ritenuta la necessità di stabilire le condizioni relative al trasporto su strada e su ferrovia di soluzioni acquose di acido fluoridrico a concentrazione superiore all'85%;

Visto il voto n. 819 adottato nella riunione del 19 aprile 1978 dalla commissione permanente per le prescrizioni sui recipienti per gas compressi;

Decreta:

Art. 1.

Sono ammesse al trasporto su strada e su ferrovia le soluzioni acquose di acido fluoridrico a concentrazione maggiore dell'85%.

Art. 2.

Le soluzioni di cui al precedente art. 1 sono aggiunte ai gas elencati dall'art. 1, capo VI, del decreto ministeriale 12 settembre 1925 secondo la dizione seguente:

VI. — GAS DISCIOLTI SOTTO PRESSIONE

a) (*Omissis*).

b) (*Omissis*).

c) Acido fluoridrico disciolto nell'acqua, con più dell'85% in peso di acido fluoridrico;

Note:

1) (*Omissis*).

2) (*Omissis*).

3) Il trasporto di soluzioni acquose di acido fluoridrico, con percentuale di questo inferiore all'85% in peso, non è disciplinato dalle norme di cui all'articolo 1.

Art. 3.

I recipienti aventi capacità fino a mille litri, destinati al trasporto delle soluzioni di cui al precedente art. 1, devono avere le medesime caratteristiche prescritte dal decreto ministeriale 12 settembre 1925, e successive serie di norme integrative, per i recipienti destinati al trasporto di acido fluoridrico anidro, ivi compresi la pressione di prova, la pressione di prova incrementata, la pressione minima di scoppio, il grado di riempimento ed il periodo di revisione.

Art. 4.

I recipienti aventi capacità superiore a mille litri, destinati al trasporto delle soluzioni di cui al precedente art. 1, devono avere le medesime caratteristiche prescritti dal decreto ministeriale 22 luglio 1930, e successive serie di norme integrative, per i recipienti destinati al trasporto di acido fluoridrico anidro, ivi compresi la pressione di prova, il grado di riempimento, i raccordi per le valvole ed il periodo di revisione triennale.

Roma, addì 29 settembre 1980

Il Ministro: FORMICA

(9082)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 192

Corso dei cambi del 1° ottobre 1980 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	859,45	859,45	859,45	859,45	859,50	859,40	859,55	859,45	859,45	859,45
Dollaro canadese	735,35	735,35	735,40	735,35	735,50	735,30	735,30	735,35	735,35	735,35
Marco germanico	476,13	476,13	475,55	476,13	476,20	476,10	476,15	476,13	476,13	476,10
Fiorino olandese	438,41	438,41	438,25	438,41	438,40	438,40	438,55	438,41	438,41	438,40
Franco belga	29,742	29,742	29,72	29,742	29,75	29,75	29,746	29,742	29,742	29,74
Franco francese	205,47	205,47	205,30	205,47	205,20	205,45	205,45	205,47	205,47	205,45
Lira sterlina	2057,25	2057,25	2059,60	2057,25	205,700	2057,20	2057,80	2057,25	2057,25	2057,25
Lira irlandese	1788,50	1788,50	1788 —	1788,50	1787,75	—	1791 —	1788,50	1788,50	—
Corona danese	154,34	154,34	154,30	154,34	154,25	154,35	154,35	154,34	154,34	154,30
Corona norvegese	176,97	176,97	177,05	176,97	176,90	176,95	177,08	176,97	176,97	176,95
Corona svedese	207 —	207 —	207,05	207 —	206,90	207 —	206,95	207 —	207 —	207 —
Franco svizzero	523,77	523,77	523,15	523,77	522,75	523,75	523,50	523,77	523,77	523,75
Scellino austriaco	67,322	67,322	67,35	67,322	67,25	67,30	67,29	67,322	67,322	67,32
Escudo portoghese	17,20	17,20	17,20	17,20	17,15	17,20	17,15	17,20	17,20	17,20
Peseta spagnola	11,638	11,638	11,64	11,638	11,60	11,60	11,644	11,638	11,638	11,63
Yen giapponese	4,135	4,135	4,1450	4,135	4,10	4,10	4,136	4,135	4,135	4,13

Media dei titoli del 1° ottobre 1980

Titolo	Valore
Rendita 5% 1935	61,525
Redimibile 5,50% (Edilizia scolastica) 1967-82	89,150
» 5,50% » » 1968-83	84,800
» 5,50% » » 1969-84	81,725
» 6% » » 1970-85	79,450
» 6% » » 1971-86	77,150
» 6% » » 1972-87	73,150
» 9% » » 1975-90	75,225
» 9% » » 1976-91	77,050
» 10% » » 1977-92	81,200
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	83,10
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-12-1978/80	99,650
» » » » 1- 3-1979/81	99,700
» » » » 1- 7-1979/81	98,850
» » » » 1-10-1979/81	98,700
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-12-1979/81	97,900
» » » » 1- 5-1979/82	97,150
» » » » 1- 7-1979/82	96,900
» » » » 1-10-1979/82	96,850
» » » » 1- 1-1980/82	97,275
» » » » 1- 3-1980/82	98,325
» » » » 1- 1-1980/83	97,400
Buoni Tesoro Pol. 10% 1- 1-1981	98,350
» » Nov. 5,50% 1- 4-1982	87,025
» » Pol. 12% 1- 1-1982	95,675
» » » 12% 1- 4-1982	94,775
» » » 12% 1-10-1983	91,850
» » » 12% 1- 1-1984	92,100
» » » 12% 1- 4-1984	92,300
» » » 12% 1-10-1984	91,950
» » » 12% 1-10-1987	89,975

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 1° ottobre 1980

Valuta	Cambio
Dollaro USA	859,50
Dollaro canadese	735,325
Marco germanico	476,14
Fiorino olandese	438,48
Franco belga	29,744
Franco francese	205,46
Lira sterlina	2057,525
Lira irlandese	1789,75
Corona danese	154,345
Corona norvegese	177,025
Corona svedese	206,975
Franco svizzero	523,635
Scellino austriaco	67,306
Escudo portoghese	17,175
Peseta spagnola	11,639
Yen giapponese	4,135

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 193

Corso dei cambi del 2 ottobre 1980 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	860,80	860,80	860,85	860,80	860,75	860,75	860,70	860,80	860,80	860,80
Dollaro canadese	734,50	734,50	734,75	734,50	734,40	734,45	734,50	734,50	734,50	734,50
Marco germanico	476,26	476,26	476,20	476,26	476,30	476,15	476,16	476,26	476,26	476,25
Fiorino olandese	438,47	438,47	438,35	438,47	438,40	438,45	438,54	438,47	438,47	438,46
Franco belga	29,725	29,725	29,7050	29,725	29,70	29,70	29,727	29,725	29,725	29,73
Franco francese	205,32	205,32	205,10	205,32	205,35	205,30	205,33	205,32	205,32	205,30
Lira sterlina	2057,25	2057,25	2057,75	2057,25	2056,50	2057,20	2056,90	2057,25	2057,25	2057,25
Lira irlandese	1788,75	1788,75	1784 —	1788,75	1788,60	—	1789,50	1788,75	1788,75	—
Corona danese	154,35	154,35	154,30	154,35	154,30	154,30	154,33	154,35	154,35	154,35
Corona norvegese	177,11	177,11	177,05	177,11	177 —	177,10	177,07	177,11	177,11	177,10
Corona svedese	207,09	207,09	206,90	207,09	207 —	207,10	207,10	207,09	207,09	207,05
Franco svizzero	524,40	524,40	524,50	524,40	524,40	524,35	524,70	524,40	524,40	524,40
Scellino austriaco	67,308	67,308	67,30	67,308	67,30	67,25	67,285	67,308	67,308	67,30
Escudo portoghese	17,25	17,25	17,20	17,25	17,20	17,20	17,20	17,25	17,25	17,25
Peseta spagnola	11,653	11,653	11,66	11,653	11,65	11,65	11,656	11,653	11,653	11,65
Yen giapponese	4,156	4,156	4,1650	4,156	4,15	4,15	4,155	4,156	4,156	4,15

Media dei titoli del 2 ottobre 1980

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	61,375
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	89,325
» 5,50 % » » 1968-83	84,800
» 5,50 % » » 1969-84	81,950
» 6 % » » 1970-85	79,450
» 6 % » » 1971-86	77,150
» 6 % » » 1972-87	73,150
» 9 % » » 1975-90	75,225
» 9 % » » 1976-91	77,050
» 10 % » » 1977-92	81,200
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	83,100
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-12-1978/80	99,500
» » » » 1- 3-1979/81	99,600
» » » » 1- 7-1979/81	98,800
» » » » 1-10-1979/81	98,900
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-12-1979/81	97,900
» » » » 1- 5-1979/82	97,150
» » » » 1- 7-1979/82	96,800
» » » » 1-10-1979/82	97,500
» » » » 1- 1-1980/82	97,400
» » » » 1- 3-1980/82	97,200
» » » » 1- 1-1980/83	97,200
Buoni Tesoro Pol. 10 % 1- 1-1981	98,375
» » Nov. 5,50 % 1- 4-1982	87,050
» » Pol. 12 % 1- 1-1982	95,575
» » » 12 % 1- 4-1982	94,700
» » » 12 % 1-10-1983	91,750
» » » 12 % 1- 1-1984	92,025
» » » 12 % 1- 4-1984	92,200
» » » 12 % 1-10-1984	92,250
» » » 12 % 1-10-1987	89,900

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 2 ottobre 1980

Valuta	Cambio
Dollaro USA	860,75
Dollaro canadese	734,50
Marco germanico	476,21
Fiorino olandese	438,505
Franco belga	29,726
Franco francese	205,325
Lira sterlina	2057,075
Lira irlandese	1788,75
Corona danese	154,34
Corona norvegese	177,09
Corona svedese	207,095
Franco svizzero	524,55
Scellino austriaco	67,296
Escudo portoghese	17,225
Peseta spagnola	11,654
Yen giapponese	4,155

REGIONE LOMBARDIA

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona in comune di Almenno S. Bartolomeo

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 805 del 3 dicembre 1975;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24 luglio 1977;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Bergamo per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 6 luglio 1979, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopra citata, la zona collinare con alcune pendici boschive ricadente in comune di Almenno S. Bartolomeo e così delimitata:

a sud: strada provinciale per Barzana, via F.lli Manzoni, strada comunale del Pacciugone;

a est: una linea che lascia all'esterno i mapp. 4132 - 4869 - 4131 - 4130 - 4129 - 1486 - 1480 - 1478 - 717 - 1460 - 1459 - 1467 - 1466;

a nord: via Camillo Rota, strada comunale del Bosco, strada vicinale del Coppo, linea che lascia all'esterno i mappali 4109 - 4112 - 1036 - 3909 - 1014 - 4105;

a ovest: linea che lascia all'esterno i mappali 3371 - 962 - 934 - 848 - 1068 - 1067 - 1075 - 583 - 1073 - 1108 - 585 - 594 - 604 - 1113 - 595 - 4397 - 4398, confine con il comune di Palazzago, confine con il comune di Barzana;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della predetta legge all'albo del comune di Almenno S. Bartolomeo;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare all'assessorato all'urbanistica, servizio beni ambientali, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona in questione ha grande interesse pubblico perché presenta caratteristiche di notevole valore ambientale e paesaggistico, determinate dal mirabile e delicato equilibrio che si è venuto a creare tra la conformazione naturale delle colline e le opere create dall'intervento dell'uomo;

Considerato che l'interesse pubblico alla tutela paesaggistica di questa specifica parte del territorio è determinato dal fatto che la sua integrità naturalistica, la conformazione dei terrazzamenti, la presenza di essenze pregiate nella zona boscata, la spontanea fusione dell'opera dell'uomo, rappresentata da misurate costruzioni di carattere ambientale, con l'opera della natura, hanno carattere di eccezionalità rispetto al contorno e svolgono un ruolo determinante nell'ambito del quadro panoramico complessivo costituito da questo insieme di colline;

Preso atto che questo quadro ambientale, che è particolarmente apprezzabile percorrendo la strada che collega l'abitato basso di S. Salvatore con il comune di Barzana, per poi proseguire verso Pontida, nonché da numerosi altri punti di vista accessibili al pubblico, è uno degli ambiti più caratteristici e paesaggisticamente significativi di questa parte delle Prealpi bergamasche;

Accertata come il territorio, i cui confini sono meglio specificati di seguito, è proprio costituito da una di queste colline e da alcune pendici boschive che la contornano e si trova ai piedi dell'antico borgo di Almenno S. Bartolomeo;

Visto il decreto del presidente della giunta regionale n. 335 del 2 ottobre 1979, con il quale viene delegato l'assessore all'urbanistica a firmare atti di competenza del presidente della giunta regionale nelle materie disciplinate dalla citata legge n. 1497;

Decreta:

Art. 1.

Riveste notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, numeri 3 e 4, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa, la parte del territorio comunale di Almenno S. Bartolomeo così delimitata:

a sud: strada provinciale per Barzana, via F.lli Manzoni, strada comunale del Pacciugone;

a est: una linea che lascia all'esterno i mappali 4132 - 4869 - 4131 - 4130 - 4129 - 1486 - 1480 - 1478 - 717 - 1460 - 1459 - 1467 - 1466;

a nord: via Camillo Rota, strada comunale del Bosco, strada vicinale del Coppo, linea che lascia all'esterno i mappali 4109 - 4112 - 1036 - 3909 - 1014 - 4105;

a ovest: linea che lascia all'esterno i mappali 3371 - 962 - 934 - 848 - 1068 - 1067 - 1075 - 583 - 1073 - 1108 - 585 - 594 - 604 - 1113 - 595 - 4397 - 4398, confine con il comune di Palazzago, confine con il comune di Barzana.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nonché nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Bergamo. Il sindaco del comune di Almenno S. Bartolomeo provvederà all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica contenente il presente decreto all'albo comunale, entro un mese dalla data della sua pubblicazione, ed il comune stesso terrà a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La regione Lombardia comunicherà al Ministero per i beni culturali e ambientali il presente decreto, nonché la data d'affissione della *Gazzetta Ufficiale* all'albo del comune.

Avverso il presente decreto i proprietari, possessori o detentori comunque interessati alla sopradescritta zona hanno facoltà di ricorrere al Governo della Repubblica ai sensi dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

p. *Il presidente*: RIVOLTA

COMMISSIONE PER LA TUTELA DELLE BELLEZZE NATURALI DELLA PROVINCIA DI BERGAMO

Il giorno 6 luglio 1979 presso la sede dell'amministrazione provinciale di Bergamo si è tenuta una riunione avente per oggetto la proposta di vincolo ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (art. 1, numeri 3 e 4) e del relativo regolamento (regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357) su una zona ricadente nel territorio del comune di Almenno S. Bartolomeo.

(*Omissis*).

Dopo breve discussione, formulazione di domande e di chiarimenti resi dal presidente, il sindaco di Almenno S. Bartolomeo dichiara il suo voto favorevole al vincolo proposto, a condizione che vengano accolte le istanze e le raccomandazioni espresse all'unanimità dal consiglio comunale di Almenno S. Bartolomeo nella seduta del 5 luglio 1979.

(*Omissis*).

La commissione delibera all'unanimità di assoggettare alla tutela di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497 e di includere nell'elenco relativo ai numeri 3 e 4 dell'art. 1 della citata legge, a norma del primo comma dell'art. 2, la parte del territorio del comune di Almenno S. Bartolomeo così delimitata:

a sud - strada provinciale per Barzana - via F.lli Manzoni - strada comunale del Pacciugone;

a est - una linea che lascia all'esterno i mappali 4132 - 4869 - 4131 - 4130 - 4129 - 1486 - 1480 - 1478 - 717 - 1460 - 1459 - 1467 - 1466;

a nord - via Camillo Rota - strada comunale del Bosco - strada vicinale del Coppo - linea che lascia all'esterno i mappali 4109 - 4112 - 1036 - 3909 - 1014 - 4105;

a ovest - linea che lascia all'esterno i mappali 3371 - 962 - 934 - 848 - 1068 - 1067 - 1075 - 583 - 1073 - 1108 - 585 - 594 - 604 - 1113 - 595 - 4397 - 4398 - confine con il comune di Palazzago, confine con il comune di Barzana.

(*Omissis*).

(9016)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Graduatoria generale del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di quattro sottotenenti in servizio permanente effettivo nel servizio automobilistico, riservato ai marescialli ed ai sergenti maggiori in servizio permanente.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Vista la legge 18 dicembre 1964, n. 1414, sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito;

Visto il decreto ministeriale 21 maggio 1979, registrato alla Corte dei conti, addì 20 giugno 1979, registro n. 17 Difesa, foglio n. 228, con il quale è stato indetto un concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di quattro sottotenenti in servizio permanente effettivo del servizio automobilistico riservato ai marescialli ed ai sergenti maggiori in servizio permanente effettivo;

Visto il decreto ministeriale 26 febbraio 1980, registrato alla Corte dei conti, addì 28 aprile 1980, registro n. 11 Difesa, foglio n. 66, con il quale è stata nominata la commissione giudicatrice del concorso indetto con decreto ministeriale 21 maggio 1979, dianzi citato;

Visto il decreto ministeriale 3 maggio 1980, con il quale è stato sostituito un membro della commissione nominata con il citato decreto ministeriale 26 febbraio 1980;

Visto il decreto ministeriale 3 maggio 1980, con il quale è stato sostituito il segretario della commissione nominata con il citato decreto ministeriale 26 febbraio 1980;

Visti gli atti della commissione giudicatrice e riconosciuta la loro regolarità;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria di merito formata dalla commissione giudicatrice in seguito ai risultati del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di quattro sottotenenti in servizio permanente effettivo del servizio automobilistico, riservato ai marescialli ed ai sergenti maggiori in servizio permanente, indetto con decreto ministeriale 21 maggio 1979, citato nelle premesse:

1) mar. capo f. sp. Antonucci Sisto, nato il 19 luglio 1941 . . . . . punti 41,37
2) serg. magg. c. sp. Di Marzio Roberto, nato il 19 maggio 1955 . . . . . » 41,05

Art. 2.

I candidati compresi nella graduatoria di cui sopra sono dichiarati vincitori, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti per l'ammissione al concorso.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 27 giugno 1980

Il Ministro: LAGORIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 agosto 1980
Registro n. 24 Difesa, foglio n. 278

(8960)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Diario delle prove scritte e pratiche degli esami di idoneità per l'immissione nei ruoli di alcune carriere dei giovani assunti ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni.

Le prove scritte e le prove pratiche degli esami di idoneità indetti con decreto 12 giugno 1980 del Ministro per la funzione pubblica di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro della marina mercantile, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 203 del 25 luglio 1980, per la immissione nei ruoli delle sottonotate carriere del Ministero della marina mercantile dei giovani assunti ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni, e degli impiegati di ruolo in possesso dei prescritti requisiti, avranno luogo nelle sedi e nei giorni sottospecificati:

Progetto «A» - Direzione generale del demanio marittimo e dei porti, decorrente dal 4 dicembre 1978:

carriera di concetto amministrativa (segretari): Roma, Università agli studi, facoltà di economia e commercio, via del Castro Laurenziano, 9, aula «1», 28 ottobre 1980, ore 8;

carriera esecutiva amministrativa (coadiutori): Roma, Ministero della marina mercantile, viale Asia (EUR), 29 ottobre 1980, ore 8;

ruolo salariati (operai seconda categoria - marinai motoristi): Roma, Ministero della marina mercantile, viale Asia (EUR), 30 ottobre 1980, ore 8;

ruolo salariati (operai di terza categoria - motoristi): Roma, Ministero della marina mercantile, viale Asia (EUR), 30 ottobre 1980, ore 8.

Progetto «B» - Direzione generale del naviglio, decorrente dal 16 gennaio 1979:

carriera direttiva amministrativa (consiglieri): Roma, Palazzo degli esami, via Girolamo Induno, 4, aula «D», 9 dicembre 1980, ore 8;

carriera direttiva tecnica (ispettori): Roma, Ministero della marina mercantile, viale Asia (EUR), 10 dicembre 1980, ore 8;

carriera di concetto amministrativa (segretari): Roma, Ministero della marina mercantile, viale Asia (EUR), 11 dicembre 1980, ore 8.

carriera esecutiva amministrativa (coadiutori): Roma, Ministero della marina mercantile, viale Asia (EUR), 12 dicembre 1980, ore 8;

Progetto «C» - Centro elettronico, decorrente dal 16 gennaio 1979:

carriera esecutiva tecnica (meccanografi): Roma, Ministero della marina mercantile, viale Asia (EUR):

9 dicembre 1980, ore 8: capitanerie di Porto di Ancona, sta, Bari, Brindisi, Catania, Gallipoli, Manfredonia, Molfetta, Palermo, Reggio Calabria, Taranto;

10 dicembre 1980, ore 8: capitanerie di Porto di Ancona, Cagliari, Castellammare di Stabia, Civitavecchia, Gaeta, Genova, Napoli, Pescara, Porto Torres, S. Benedetto del Tronto, Torre del Greco, Trieste;

12 dicembre 1980, ore 8: amministrazione centrale e impiegati di ruolo.

Le prove d'esame relative ai progetti «D» - Direzione generale della pesca marittima, decorrente dal 15 marzo 1980 e «E» - Ispettorato tecnico, decorrente dall'8 maggio 1980, avranno luogo entro i trenta giorni precedenti la scadenza dei progetti medesimi, fissata in 24 mesi, ai sensi del combinato disposto degli articoli 26-*bis* e 26-*ter* della legge 29 febbraio 1980, n. 33.

Il diario delle prove scritte concernenti i suindicati progetti «D» ed «E» verrà portato a conoscenza dei candidati mediante pubblicazione di apposito avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del 10 dicembre 1981.

Tutti i candidati dovranno presentarsi muniti di un valido documento di riconoscimento.

(9092)

OSPEDALI ED ISTITUTI RIUNITI DI TERAMO

Concorso a tre posti di assistente di ostetricia e ginecologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a tre posti di assistente di ostetricia e ginecologia presso l'ospedale civile.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Teramo.

(3358/S)

OSPEDALE « V. EMANUELE II » DI CATANIA

Concorso a due posti di assistente della divisione di chirurgia d'urgenza e di pronto soccorso

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente della divisione di chirurgia di urgenza e di pronto soccorso.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Catania.

(3378/S)

OSPEDALE « C. BELLI » DI MACERATA FELTRIA

Concorso ad un posto di assistente del servizio di anestesia e rianimazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del servizio di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Macerata Feltria (Pesaro).

(3322/S)

OSPEDALI RIUNITI DEL VALLO DI DIANO « L. CURTO E SS. ANNUNZIATA » DI POLLA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto dirigente di odontostomatologia;
un posto di aiuto di nefrologia;
un posto di aiuto di neurologia;
un posto di aiuto di laboratorio di analisi;
un posto di aiuto di endocrinologia;
un posto di aiuto di pneumologia e broncopneumologia;
due posti di aiuto di medicina generale;
due posti di aiuto di radiologia;
due posti di aiuto e due posti di assistente di ostetricia e ginecologia;
un posto di aiuto e due posti di assistente di chirurgia generale;
tre posti di aiuto e un posto di assistente di anestesia e rianimazione;
un posto di assistente di ortopedia e traumatologia;
un posto di assistente di cardiologia;
un posto di assistente di malattie infettive.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa - ripartizione affari generali e personale dell'ente in Polla (Salerno).

(3328/S)

OSPEDALE DELLA VALLE D'AOSTA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a quattro posti di assistente del servizio di assistenza psichiatrica e tutela della salute mentale.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso pubblico, a quattro posti di assistente del servizio di assistenza psichiatrica e tutela della salute mentale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Aosta.

(3331/S)

SPEDALI CIVILI DI BRESCIA

Concorso ad un posto di ispettore sanitario

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di ispettore sanitario (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Brescia.

(3318/S)

OSPEDALE CIVICO DI PARTINICO

Concorso ad un posto di aiuto di radiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Partinico (Palermo).

(3319/S)

OSPEDALE « S. MATTEO » DI PAVIA

Concorso ad un posto di aiuto della clinica ostetrica e ginecologica

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto della clinica ostetrica e ginecologica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Pavia.

(3320/S)

OSPEDALE CIVILE «ALTO GARDA E LEDRO» DI ARCO

Concorso ad un posto di aiuto del servizio di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto del servizio di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Arco (Trento).

(3321/S)

OSPEDALE FATEBENEFRATELLI E OFTALMICO DI MILANO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di neurochirurgia;

quattro posti di assistente di anestesia e rianimazione;

un posto di assistente di anatomia ed istologia patologica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione del personale dell'ente in Milano.

(3327/S)

OSPEDALI «GALLIERA» DI GENOVA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto del servizio di neuroradiologia;

due posti di assistente della divisione di pediatria;

un posto di assistente del servizio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche;

due posti di assistente della divisione di urologia;

un posto di assistente del servizio di dietologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Genova.

(3323/S)

REGIONI

REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 6 giugno 1980, n. **85**.

Norme per la disciplina dello smaltimento dei rifiuti solidi e semisolidi.

(*Pubblicata nell'ediz. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 38 *dell'*11 *giugno* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1.

Finalità

Con la presente legge sono disciplinate le operazioni inerenti lo smaltimento dei rifiuti solidi e semisolidi nelle varie fasi di conferimento, raccolta, trasporto e trattamento come stabilito negli articoli seguenti.

Art. 2.

Attività di pubblico interesse

Lo smaltimento dei rifiuti solidi e semisolidi costituisce attività di pubblico interesse, anche ai fini della protezione dell'inquinamento del suolo, dell'aria e dell'acqua.

Titolo II

CLASSIFICAZIONI, ATTIVITÀ E COMPETENZE

Art. 3.

Classificazione dei rifiuti

I rifiuti solidi e semisolidi vengono classificati nelle seguenti categorie:

1) *Rifiuti urbani*:

a) rifiuti interni: le immondizie e gli ordinari rifiuti della vita civile provenienti da fabbricati a qualsiasi uso adibito e insediamenti turistici di qualsiasi tipo;

b) rifiuti esterni: le immondizie ed i rifiuti provenienti dalla pulizia delle aree pubbliche o comunque anche temporaneamente destinate ad uso pubblico;

c) rifiuti voluminosi: i rifiuti insoliti per volume e dimensione, quali i beni di consumo durevole di arredamento o di impiego domestico.

2) *Rifiuti speciali*:

a) residui di lavorazioni industriali, artigianali e agricole, partite di merci avariate od obsolete;

b) rifiuti provenienti da ospedali, case di cura, ambulatori, laboratori di analisi e affini;

c) residui di olii combustibili, lubrificanti o materiali impregnati di tali sostanze;

d) residui delle macellazione;

e) fanghi provenienti dalla depurazione delle acque di rifiuto urbano e industriali;

f) materiali provenienti da demolizioni e scavi;

g) carcasse di autoveicoli e pneumatici;

h) altri rifiuti con caratteristiche particolari e insolite per qualità e quantità.

3) *Rifiuti assimilabili ai rifiuti urbani interni*:

residui provenienti da attività industriali, artigianali, commerciali e agricole aventi la composizione di rifiuti urbani interni.

Art. 4.

Definizione delle attività

Agli effetti delle presenti norme valgono le seguenti definizioni:

1) conferimento: le modalità secondo le quali i rifiuti vengono temporaneamente accumulati e successivamente consegnati al servizio di raccolta da parte del produttore;

2) raccolta: le operazioni di prelievo e ritiro dei rifiuti nell'ambito del perimetro entro cui è istituito il servizio di raccolta;

3) trasporto: le operazioni di movimentazione dei rifiuti per portarli al luogo di trattamento;

4) trattamento: le operazioni di eliminazione, trasformazione e recupero dei rifiuti;

5) smaltimento: il complesso delle attività sopradescritte.

Art. 5.

Piano regionale per lo smaltimento dei rifiuti

La giunta regionale predispone, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, un piano di organizzazione territoriale dei servizi di smaltimento dei rifiuti che deve, tra l'altro, comprendere, ai fini di ottimizzare la gestione tecnica ed economica del servizio:

a) la determinazione dei perimetri ottimali dei comprensori dei servizi di trasporto e trattamento;

b) l'individuazione delle zone preferenziali per la localizzazione degli impianti di trattamento, ivi compresi quelli relativi ai rifiuti speciali;

c) l'individuazione dei sistemi di trattamento più idonei in relazione alle esigenze e alle caratteristiche delle aree servite;

d) la valutazione degli investimenti necessari per la realizzazione del piano.

Il piano deve altresì articolarsi in fasi di successive attuazioni, per tener conto delle situazioni di fatto che dovranno gradualmente essere uniformate agli obiettivi del piano medesimo in relazione alle disponibilità finanziarie.

Il piano deve, infine, tener conto delle necessarie interazioni con il piano regionale di risanamento delle acque di cui alle leggi regionali 7 settembre 1979, n. 71, e 3 aprile 1980, n. 22.

Il progetto di piano regionale viene inviato alle province, ai comuni, alle comunità montane, ai comprensori ed alle unità sanitarie locali che, entro 60 giorni dal ricevimento fanno pervenire alla giunta regionale eventuali osservazioni e proposte di modifiche.

Entro i successivi 90 giorni la giunta regionale, sentite altresì le organizzazioni di categoria interessate, adotta il piano e lo trasmette al consiglio regionale che l'approva con apposito provvedimento legislativo

Il piano regionale per lo smaltimento dei rifiuti costituisce piano di settore di livello regionale ai sensi e per gli effetti del capo I del titolo IV della legge regionale 2 maggio 1980, n. 40, relativa a: « Norme per l'assetto e l'uso del territorio ».

Nei confronti del predetto piano si applicano, in particolare anche le norme degli articoli 35 e 36 della medesima legge regionale.

Art. 6

Competenze della Regione

Il presidente della giunta regionale, previo parere della commissione tecnica regionale di cui alla legge regionale 13 settembre 1978, n 57, con proprio decreto autorizza le attività inerenti al trattamento dei rifiuti solidi e semisolidi effettuate dai comuni, comunità montane e loro consorzi nonchè le imprese specializzate ad esercitare le attività di trattamento dei rifiuti di cui al successivo art. 34.

Quando si tratti di rifiuti speciali l'autorizzazione deve riguardare anche le attività di trasporto.

Art. 7.

Competenze dei comuni, comunità montane e loro consorzi

Le attività di smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati nonchè dei rifiuti speciali di cui alla lettera *a*) del punto II dell'art. 3 competono ai comuni, comunità montane o loro consorzi che le esercitano direttamente o mediante concessione a imprese specializzate.

Alla disciplina del servizio delle attività di cui al comma precedente gli enti interessati provvedono con apposito regolamento.

In particolare, tale regolamento deve stabilire:

a) i perimetri entro i quali è istituito il servizio di raccolta dei rifiuti e le modalità della raccolta stessa;

b) le modalità atte ad assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi dello smaltimento dei rifiuti;

c) le modalità atte a favorire, fin dal conferimento dei rifiuti, il recupero dei materiali riutilizzabili;

d) la tassa per lo smaltimento dei rifiuti nei limiti consentiti dalla vigente legislazione statale;

e) le modalità per l'eventuale smaltimento diretto dei rifiuti prodotti all'esterno del perimetro di raccolta.

Compete altresì, agli enti locali predetti, lo smaltimento dei rifiuti speciali derivanti dalla depurazione di acque di scarico urbane o dal trattamento dei rifiuti solidi e semisolidi urbani nonchè lo smaltimento dei fanghi residuati da processi produttivi o da impianti di depurazione di acque industriali.

I regolamenti vigenti devono essere adeguati alla presente legge entro sei mesi dalla sua entrata in vigore.

Art. 8.

Competenze delle provincie

Le provincie, anche avvalendosi degli uffici e servizi dei comuni singoli o associati e delle comunità montane, provvedono ai controlli sugli impianti di trattamento dei rifiuti, fatta eccezione per gli impianti di trattamento dei fanghi derivanti da cicli produttivi o da impianti di depurazione di acque industriali e urbane

Titolo III

CONFERIMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI

Art 9.

Conferimento

I rifiuti urbani interni sono conferiti a cura del produttore nei modi e nei tempi stabiliti dai regolamenti.

Il produttore è tenuto a conservare i rifiuti in modo tale da evitare qualsiasi dispersione o effetto maleodorante.

E' fatto divieto di conferire assieme ai rifiuti interni, anche i rifiuti voluminosi o speciali dalla presente legge.

Per quanto concerne i rifiuti voluminosi i regolamenti ne stabiliscono le modalità di smaltimento.

Art. 10.

Rifiuti urbani prodotti all'interno del perimetro di raccolta

La raccolta e trasporto dei rifiuti prodotti all'interno del perimetro di raccolta stabilito ai sensi del precedente art 7, devono essere eseguiti in modo da evitare ogni dispersione di materiale o effetto maleodorante.

La frequenza della raccolta e le relative modalità di svolgimento devono essere tali da garantire, anche in rapporto alle attrezzature, ai mezzi ed ai sistemi adottati, il rispetto del pubblico decoro, delle norme igienico-sanitarie e di tutela dell'ambiente.

Art. 11.

Rifiuti urbani prodotti all'esterno del perimetro di raccolta

I rifiuti urbani interni o ad essi assimilabili prodotti all'esterno del perimetro nel quale è istituito il servizio di raccolta devono essere conferiti dagli interessati nei luoghi indicati dai comuni, comunità montane o loro consorzi.

I rifiuti di cui sopra possono altresì essere smaltiti direttamente dal produttore in opportuni depositi autorizzati e realizzati secondo le modalità fissate nel regolamento di cui al precedente art. 7.

Art. 12.

Perimetro del servizio di pulizia delle aree pubbliche

La pulizia delle aree pubbliche o di uso pubblico e lo smaltimento dei rifiuti da esse derivanti, spettano ai comuni e vengono eseguiti secondo le modalità e la periodicità indicate nei regolamenti comunali.

Il servizio è prestato entro limiti territoriali fissati dal comune e periodicamente aggiornati secondo le necessità

Titolo IV

DISCIPLINA DEI RIFIUTI SPECIALI

Art. 13.

Principio generale

Allo smaltimento dei rifiuti speciali sono tenuti a provvedere a propria cura e spese i produttori dei rifiuti stessi, secondo i criteri e le modalità di cui ai successivi articoli 14, 15 e 16.

Art. 14.

Smaltimento dei rifiuti delle istituzioni sanitarie

I rifiuti comunque prodotti negli ospedali, istituti di cura e prevenzione, pubblici o privati, che siano assimilabili per qualità a quelli urbani, possono essere conferiti al servizio di smaltimento dei rifiuti urbani.

I rifiuti che presentano pericolo per la salute pubblica, devono essere inceneriti sul posto in appositi impianti.

Qualora risulti dimostrato che l'incenerimento in loco non è tecnicamente affidabile o conveniente, i rifiuti di cui al comma precedente possono, previa autorizzazione del sindaco del comune interessato che si esprime su conforme parere della U.S.L., essere trattati in altri impianti, purchè le modalità di trasporto e di trattamento non presentino comunque pericolo per la salute pubblica.

Art. 15.

Smaltimento dei fanghi

Lo smaltimento dei fanghi derivanti dalla depurazione delle acque di scarico urbane è effettuato a cura dei comuni singoli o associati o dalle comunità montane che gestiscono gli impianti di depurazione.

Lo smaltimento dei fanghi derivanti da cicli di lavorazione o dalla depurazione di acque industriali può essere effettuato:

a) mediante il servizio predisposto dal comune, comunità montane o consorzio di comuni interessato sulla base di apposite convenzioni stipulate con i produttori dei fanghi medesimi;

b) da imprese specializzate;

c) dal produttore medesimo.

Qualora le caratteristiche qualitative dei fanghi di cui al comma precedente non consentano il ricevimento nelle pubbliche discariche controllate, in assenza di servizi pubblici per lo smaltimento dei fanghi, la scelta del sito di scarico sul suolo avviene in conformità alle indicazioni e prescrizioni del piano regionale di cui all'art. 5.

In ogni caso devono essere osservati i criteri e le disposizioni impartiti con la deliberazione del Comitato dei Ministri per la tutela delle acque dall'inquinamento, pubblicata sul supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* 21 febbraio 1977, n, 48.

Art. 16.

Smaltimento di altri rifiuti speciali

Lo smaltimento di tutti i rifiuti speciali, ad eccezione di quelli indicati nei precedenti articoli 14 e 15, viene effettuato:

a) mediante il servizio di smaltimento dei rifiuti urbani del comune interessato, sulla base di apposite convenzioni;

b) da imprese specializzate;

c) direttamente dal produttore medesimo.

Le operazioni relative allo smaltimento comunque eseguite devono essere autorizzate dai comuni interessati.

Titolo V

GESTIONE DEI SERVIZI DI RACCOLTA, TRASPORTO E TRATTAMENTO DEI RIFIUTI

Art. 17.

Gestione dei servizi

Per lo svolgimento dei servizi inerenti alla raccolta, il trasporto e il trattamento dei rifiuti, i comuni possono fare ricorso ad una delle seguenti forme di gestione, anche limitatamente ad una sola fase dei servizi:

a) gestione autonoma da parte di ciascun comune;

b) gestione consortile, mediante costituzione di consorzio a norma delle vigenti disposizioni;

c) affidamento del servizio ad altro comune adeguatamente attrezzato;

d) gestione mediante altra forma associativa autorizzata dalla Regione.

Art. 18.

Ripartizione delle spese di gestione

I criteri di ripartizione delle spese delle gestioni di cui all'art. 17 devono essere tali da attribuire equamente a tutti i comuni interessati a benefici ottenibili delle economie di scala.

A tal fine i criteri devono essere commisurati a parametri quali la popolazione, la quantità di rifiuti prodotta e la distanza dal centro di trattamento.

Titolo VI

TRATTAMENTO DEI RIFIUTI URBANI

Art. 19.

Recupero

I regolamenti comunali devono prevedere le modalità per l'eventuale recupero e l'utilizzazione dei rifiuti, ove possibile e conveniente.

Ai fini del recupero i rifiuti o loro derivati possono essere destinati a usi agricoli, industriali e a ogni altro uso che non contrasti con i principi e gli obiettivi indicati dalla presente legge.

In particolare, nel rispetto dei principi e di economia, si devono mettere in atto gli accorgimenti tecnici per utilizzare anche il contenuto energetico dei rifiuti e loro derivati.

Art. 20.

Impianti di trattamento

Gli impianti per il trattamento dei rifiuti urbani, nonchè le località di scarico e di deposito, anche se temporanei, dei rifiuti stessi devono essere dotati di tutti gli apprestamenti tecnici ed igenici idonei a:

1) eliminare esalazioni maleodoranti o nocive, ratti e insetti;

2) evitare infiltrazioni nel terreno e ogni pericolo di inquinamento delle acque;

3) garantire il regolare e controllato deflusso delle acque di lavorazione;

4) evitare l'inquinamento atmosferico da polveri o composti chimici;

5) evitare l'inquinamento da rumore;

6) prevedere in caso di arresto dell'impianto, la possibilità di trattamento alternativo.

L'ubicazione degli impianti viene determinata anche tenendo conto del grado di efficacia degli apprestamenti adottati ai fini di cui al precedente comma.

Art. 21.

Progettazione degli impianti di trattamento

La progettazione degli impianti di trattamento deve:

1) essere corredata dagli elaboratori necessari ad individuare compiutamente il sistema di trattamento adottato, sia dal punto di vista della funzionalità che della convenienza economica;

2) tenere conto delle situazioni territoriali anche in base alle previsioni future;

3) indicare gli apprestamenti tecnici e igienici di cui all'articolo precedente.

Art. 22.

Discarica controllata

La discarica controllata consiste nello sversamento dei rifiuti, su terreni adatti o predisposti allo scopo, e nel loro successivo ricoprimento con materiale e secondo tecniche adeguati, atti a garantire la tutela degli inquinamenti del sottosuolo e dell'ambiente in generale e a evitare pericoli e inconvenienti alla salute pubblica.

Art. 23.

Requisiti dell'area per la discarica controllata

L'area da adibire a discarica controllata deve presentare condizioni geologiche e idrologiche che garantiscono le falde acquifere da eventuali fenomeni di inquinamento.

Dette condizioni possono essere ottenute anche attraverso l'esecuzione di idonei interventi.

La localizzazione dell'area per la discarica controllata deve tendere a conseguire i seguenti obiettivi:

a) permettere il recupero di terreni utilizzati e inutilizzabili (quali: cave, terreni depressi, terreni industriali abbandonati, zone da bonificare), o il loro miglioramento dal punto di vista agricolo;

b) permettere una rapida mineralizzazione dei rifiuti, al fine di recuperare in tempi accettabili i terreni adibiti a discarica.

L'idoneità dell'area da adibire a discarica controllata deve essere documentata attraverso un'indagine geologica e idrologica di dettaglio e una progettazione a discarica controllata dell'area stessa, in conformità ai successivi articoli 24 e 25.

Art. 24.

Indagine geologica e idrologica di dettaglio

L'indagine geologica e idrologica di dettaglio dovrà indicare:

a) i rapporti esistenti tra l'area di deposito e le eventuali acque sotterranee e/o superficiali, definendo i principali parametri caratterizzati i materiali del suolo e sottosuolo e le acque sotterranee;

b) l'ubicazione e l'utilizzo dei punti d'acqua attivi a monte e a valle della discarica al fine di valutare se vi sia una congrua distanza in rapporto alla diffusione;

c) i punti d'acqua più rappresentativi da sottoporre alle eventuali analisi periodiche di tipo batteriologico e chimico.

Art. 25.

Progettazione della discarica controllata

La progettazione deve indicare, oltre a quanto prescritto dall'art. 24:

a) la capacità della discarica e la prevedibile durata di utilizzo;

b) l'indicazione della destinazione finale dell'area, anche in considerazione delle previsioni dello strumento urbanistico;

c) la natura, le caratteristiche e la localizzazione dei materiali da usare per il ricoprimento;

d) la necessità o meno di realizzare opere di impermealizzazione, di provvedere alla filtrazione o depurazione del percolato e di adottare provvedimenti atti a ridurre la quantità di percolato;

e) i limiti di accettabilità, compatibili con la natura della discarica, di eventuali rifiuti speciali;

f) l'ampiezza e lo spessore degli strati di rifiuti e di materiale di ricoprimento;

g) la definizione dei mezzi e delle modalità di conduzione più economiche e più idonee per consentire l'accumulo dei rifiuti nella minor superficie possibile;

h) i provvedimenti da adottare per evitare l'infiltrazione dei gas sviluppati dalla decomposizione dei rifiuti nelle falde sotterranee e/o nei terreni circostanti e per evitare lo sviluppo di insetti, larve o roditori, nonchè la diffusione di cattivi odori, di polvere e altro, tenuto conto dei venti dominanti.

Art. 26.

Gestione della discarica controllata

In relazione alle varie operazioni deve essere assicurata la preventiva disponibilità sia dei mezzi meccanici sia dei materiali necessari alla corretta esecuzione delle operazioni stesse in conformità a quanto previsto nella progettazione.

L'area destinata a discarica controllata può essere frazionata in settori, ciascuno dei quali deve essere accuratamente riempito con successivi strati sovrapposti di rifiuti

I rifiuti devono essere sistemati e costipati con idonei mezzi meccanici e ricoperti con uno strato di materiali inerti, opportunamente livellati al fine di evitare la formazione dei depositi di acqua piovana.

Al termine di ogni giornata di lavoro sia lo strato dei rifiuti sia il fronte d'avanzamento devono comunque essere ricoperti da materiale inerte avente spessore minimo di 30 cm.

Al fine di evitare lo sviluppo di insetti, larve, roditori, ecc. devono essere eseguiti sulla discarica controllata, in conformità a quanto previsto nella progettazione e/o su indicazione delle competenti autorità sanitarie, trattamenti periodici con pesticidi completamente biodegradabili, innocui per l'uomo, gli animali domestici e la selvaggina in genere.

A tale scopo devono essere presenti e sempre disponibili, presso l'area della discarica controllata adeguate attrezzature per lo spargimento di tali prodotti, così come mezzi di rapido intervento per l'estinzione di eventuali incendi che si dovessero sviluppare sull'area medesima.

All'esaurimento delle capacità di ciascuno dei settori di cui al secondo comma del presente articolo o al momento dell'abbandono della discarica medesima, l'ultimo strato dei rifiuti, già ricoperto come previsto dal quarto comma, deve essere ricoperto, secondo quanto previsto dalla progettazione, con materiale inerte di qualità e spessore adeguati alle previste future utilizzazioni.

Art. 27.

Compostaggio

Il compostaggio consiste nella stabilizzazione per via aerobica e termofila dei materiali di natura organica contenuti nei rifiuti allo scopo di ottenere sostanze fertilizzanti atte all'impiego in agricoltura.

La scelta di questo sistema di trattazione deve essere effettuata anche in relazione alle condizioni territoriali e di mercato che ne possano garantire la collocabilità e la convenienza economica

Gli impianti devono garantire in ogni fase della lavorazione l'ambiente dall'inquinamento e il prodotto deve essere innocuo sia chimicamente che batteriologicamente.

I residui derivanti dal processo di compostaggio devono essere trattati in conformità agli altri sistemi di trattamento.

Art. 28.

Incenerimento

L'incenerimento consiste nella scorificazione dei rifiuti per combustione controllata al fine di ottenere un prodotto inerte e stabile.

La scelta di questo sistema di trattamento deve essere accompagnata da uno studio preliminare che dimostri i recuperi energetici conseguibili e, in caso negativo, le motivazioni per cui si ricorra egualmente al sistema.

La potenzialità degli impianti, ad eccezione di quelli previsti per i rifiuti indicati nei precedenti articoli 14 e 15, non deve essere inferiore alle 100 tonnellate/giorno ed il funzionamento deve essere continuo nelle 24 ore.

Deroghe possono essere concesse in via eccezionale dalla Giunta regionale, previo parere della commissione tecnica regionale di cui alla legge regionale 13 settembre 1978, n. 57.

Tutte le parti incenerite e i residui dell'incenerimento devono essere trattate in conformità a quanto previsto per gli altri sistemi di trattamento.

Art. 29.

Altri sistemi di trattamento

Altri sistemi di trattamento non contemplati nei precedenti articoli possono ugualmente essere impiegati, con particolare preferenza per quelli che prevedono il recupero dei materiali, su autorizzazione del presidente della giunta regionale, previo parere della commissione tecnica regionale di cui alla legge regionale 13 settembre 1978, n. 57, che, valutandone la rispondenza ai principi della presente legge, può impartire particolari prescrizioni per il loro impiego.

Titolo VII

PROCEDURE

Art. 30.

Modalità della richiesta di autorizzazione

L'ente interessato al rilascio dell'autorizzazione di cui allo art. 6 deve presentare istanza al presidente della giunta regionale, corredata da una relazione tecnica nella quale deve essere indicato il sistema di trattamento che si intende adottare e da una planimetria del bacino di utenza. Nel caso di discariche controllate deve essere altresì presentata una relazione geologica e idrologica atta a dimostrare l'idoneità dell'area proposta.

Art. 31.

Idoneità dell'area

La scelta delle aree da destinare agli impianti di trattamento deve essere effettuata dagli enti di cui all'art. 7, in conformità alle indicazioni del piano regionale di cui all'art 5 della presente legge.

In assenza del piano le aree devono comunque essere individuate in zone idonee e in posizione tale da uniformarsi ai principi e agli obiettivi di cui alla presente legge.

Per le discariche controllate deve essere osservata una distanza di almeno 500 metri dai centri edificati.

L'accertamento dell'idoneità dell'area individuata dall'Ente di cui al primo comma è effettuata da una commissione presieduta da un dirigente regionale e composta da un funzionario del dipartimento lavori pubblici, da un funzionario del dipartimento cave e torbiere, da un funzionario del dipartimento urbanistico e da un esperto del settore nettezza urbana designato dal CRIPEL del Veneto.

Detta commissione è di volta in volta integrata dal direttore del genio civile regionale competente per territorio e da un funzionario designato dalla USL competente per territorio.

Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge la giunta regionale procede alla nomina della commissione.

Art. 32.

Approvazione dei progetti

I progetti degli impianti di trattamento sono approvati con decreto del presidente della giunta regionale, previo parere della commissione tecnica regionale di cui alla legge regionale 13 settembre 1978, n. 57.

Art. 33.

Impianti già esistenti

Ai fini dell'autorizzazione di cui ai precedenti articoli 6 e 30, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, gli enti di cui all'art. 7 devono far pervenire alla giunta regionale e alla provincia interessata, una relazione tecnico-economica sul sistema di smaltimento adottato evidenziando, in particolare, il sistema di trattamento in uso, la sua potenzialità e l'indicazione dell'area sulla quale è situato l'impianto.

Art. 34.

Smaltimento dei rifiuti per conto di enti pubblici o privati

Le imprese che intendono effettuare il trattamento dei rifiuti per conto di enti pubblici o privati, devono richiedere al presidente della giunta regionale un'apposita autorizzazione che per i rifiuti speciali deve riguardare anche la fase di trasporto.

Fino all'approvazione del piano regionale di cui all'art. 5 della presente legge i soggetti interessati allo smaltimento dei fanghi e rifiuti speciali, di cui agli articoli 15 e 16.

Il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma precedente è subordinato alla dimostrazione, da parte dell'impresa richiedente, del possesso di un'idonea capacità tecnica e di un'adeguata attrezzatura che risponda ai principi generali informativi della presente legge ed alle norme particolari relative alle singole attività che l'impresa intende svolgere.

Art. 35.

Eccezionali contingenze di igiene o salute pubblica

Ove eccezionali contingenze d'igiene o salute pubblica lo richiedono, la giunta regionale, sentito il parere dell'autorità sanitaria competente, può disporre per periodi determinati il trattamento di rifiuti solidi urbani presso altri impianti ubicati fuori dal perimetro del comprensorio dei servizi di trasporto e trattamento o autorizzare il ricorso temporaneo a speciali forme di trattamento.

Art. 36.

Norme transitorie per lo smaltimento dei fanghi e dei rifiuti speciali

Della presente legge, si possono richiedere alla giunta regionale, anche allo scopo di avviare attività di sperimentazione e di impianti pilota, l'individuazione di aree da destinare alle attività di trattamento.

La giunta regionale provvede all'individuazione delle aree, sentito il comune interessato sia sotto il profilo della competenza di cui all'art. 7 della presente legge, sia sotto ogni altro profilo igienico, tecnico e amministrativo e previo parere della commissione di cui all'art. 31.

Nell'autorizzazione saranno specificate le condizioni particolari per la realizzazione e la gestione dell'attività di smaltimento, nonchè le modalità di controllo.

Sono a carico dei richiedenti anche le spese di istruttoria delle domande e di controllo delle gestioni.

Art. 37.

Statistiche sulla produzione dei rifiuti

E' fatto obbligo ai comuni, comunità montane e loro consorzi di provvedere periodicamente al rilevamento statistico di tutti i dati, inerenti la produzione dei rifiuti e il loro smaltimento, utili allo studio dell'evoluzione qualitativa e quantitativa della produzione stessa, in conformità con le indicazioni che saranno emanate con circolari dalla giunta regionale.

Titolo VIII

PROVVEDIMENTI COATTIVI

Art. 38.

Divieti

E' fatto divieto di abbandonare o depositare rifiuti di qualsiasi genere su aree pubbliche o private, nonchè scaricare o gettare rifiuti nei corsi d'acqua, canali, laghi, lagune o in mare.

Nel caso di violazione di detto obbligo il sindaco, qualora sussistano motivi sanitari, igienici o di tutela dell'ambiente notifica ai trasgressori l'intimazione a provvedere al trasporto dei rifiuti nei luoghi idonei alla discarica o al trattamento e il termine entro il quale il trasgressore deve adempiervi. In caso di inosservanza il sindaco provvede d'ufficio, nei modi e termini di legge, ponendo le spese a carico del trasgressore.

Art. 39.

Sanzioni amministrative

Chiunque violi le disposizioni inerenti lo smaltimento dei rifiuti solidi e semisolidi urbani o ad essi assimilabili è punito con la sanzione amministrativa da L. 10.000 a L. 100.000.

Le imprese o le aziende che non osservino gli obblighi e divieti contenuti nella presente legge, per lo smaltimento dei rifiuti speciali, sono sottoposte alla sanzione amministrativa da L. 100.000 a L. 1.000.000.

Qualora dal comportamento vietato dovesse derivare situazione di grave pericolo o il fatto fosse realizzato con violazione delle disposizioni sanitarie e amministrative inerenti lo svolgimento dei rifiuti derivanti da sostanze tossiche o altrimenti nocive o pericolose detta sanzione è triplicata.

Art. 40.

Accertamento delle infrazioni

All'accertamento delle infrazioni sono competenti:

a) gli incaricati comunali della vigilanza sanitaria e urbana, nonchè gli incaricati degli uffici comunali preposti ai controlli ecologici esistenti;

b) i dipendenti regionali a ciò incaricati dalla giunta regionale.

Art. 41.

Applicazione delle sanzioni

Per le procedure inerenti l'applicazione delle sanzioni e la riscossione delle somme dovute si osservano le norme di cui alla legge statale 24 dicembre 1975, n. 706 e della legge regionale 28 gennaio 1977, n. 10.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 6 giugno 1980

TOMELLERI

LEGGE REGIONALE 6 giugno 1980, n. 86.

Integrazione alla legge regionale 11 aprile 1980, n. 26, recante norme per la determinazione delle tariffe relative al canone dovuto ai comuni o loro consorzi per i servizi di fognatura e di depurazione delle acque di rifiuto.

(*Pubblicata nell'ediz. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 38 *dell'*11 *giugno* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Nella tabella *B* allegata alla legge regionale 11 aprile 1980, n. 26, e relativa alla tariffa per usi industriali, alle note esplicative riguardanti il coefficiente K_2 è aggiunta la seguente dicitura: « Il coefficiente deve essere posto uguale a zero per gli scarichi che, per loro natura o perchè depurati in impianti precedenti l'impianto consortile comunale o intercomunale, rientrino nei riguardi del COD e dei materiali in sospensione nei limiti di accettabilità previsti per l'effluente del suddetto impianto consortile ».

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 6 giugno 1980

TOMELLERI

LEGGE REGIONALE 6 giugno 1980, n. **87**.
Interventi regionali per sostenere e favorire l'edilizia residenziale.

(*Pubblicata nell'ediz. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 38 *dell'*11 *giugno* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione del Veneto con la presente legge si propone, nell'ambito dell'obiettivo più generale del riequilibrio del territorio, di sostenere e favorire lo sviluppo dell'edilizia residenziale in attuazione degli obiettivi indicati dal programma regionale di sviluppo, approvato con legge regionale 2 febbraio 1979, n. 11 e in conformità a quanto previsto dalla legge 5 agosto 1978, n. 457.

Art. 2.

E' istituito un fondo regionale di rotazione di lire 10 miliardi per l'erogazione a favore dei comuni o dei loro consorzi di contributi in conto capitale, nella misura massima del 70 per cento della spesa riconosciuta ammissibile, da utilizzare per l'acquisizione e urbanizzazione primaria delle aree da destinare all'edilizia residenziale e per la realizzazione delle altre opere necessarie ad allacciare le aree stesse ai pubblici servizi in attuazione di:

a) piani di zona per l'edilizia economica e popolare, approvati ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modifiche e integrazioni;

b) piani particolareggiati e piani di lottizzazione di iniziativa comunale per interventi di edilizia residenziale approvati rispettivamente ai sensi degli articoli 16 e 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modifiche e integrazioni.

Art. 3.

I comuni o loro consorzi che intendano usufruire dei contributi regionali di cui al fondo previsto al precedente art. 2 devono essere dotati, se obbligati, del programma pluriennale d'attuazione di cui all'art. 13 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, e devono presentare domanda al presidente della giunta regionale entro e non oltre il 30 settembre di ogni anno corredata dalla seguente documentazione:

a) relazione illustrativa dello stato di attuazione dei piani di cui alle lettere *a*) e *b*) del precedente art. 2 e di previsione di attuazione degli stessi;

b) relazione tecnica indicante l'estensione delle aree da espropriare e le opere di urbanizzazione da realizzare e contenente un preventivo delle spese da sostenere;

c) estratto planimetrico normativo dello strumento urbanistico con riferimento alla zona interessata.

Per gli interventi già assistiti da contributo pubblico ai sensi dell'art. 45 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, la richiesta è ammissibile solo per la parte che non abbia ricevuto alcun finanziamento.

Art. 4.

La giunta regionale, entro sessanta giorni dalla scadenza del termine indicato al primo comma del precedente art. 3, presenta al consiglio regionale il programma di riparto dei contributi tenuto conto di eventuali somme non utilizzate nei precedenti programmi. La ripartizione deve essere effettuata assicurando il coordinamento con il programma quadriennale per l'edilizia residenziale come stabilito dall'art. 4, punto *c*), della legge 5 agosto 1978, n. 457.

Art. 5.

Approvato il programma di riparto, la giunta regionale, per gli interventi ammessi, provvede a dare comunicazione ai soggetti interessati i quali, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, devono presentare, a pena di decadenza, all'ufficio del genio civile competente per territorio:

a) il piano finanziario;

b) il progetto esecutivo.

Il medesimo ufficio accerterà, entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione sopraindicata, la spesa massima da ammettere a contributo.

Art. 6.

I contributi sono concessi con decreto del presidente della giunta regionale, sulla base dell'accertamento compiuto dall'ufficio del genio civile, qualunque sia l'importo del progetto presentato.

L'erogazione del contributo concesso sarà effettuata nella misura del cinquanta per cento all'atto dell'approvazione del progetto e per il restante cinquanta per cento sulla base di un certificato di regolare esecuzione dei lavori redatti dall'ufficio del genio civile.

In caso di mancata realizzazione dell'intervento entro i termini previsti dal decreto di concessione, salvo proroga per comprovati motivi di necessità, sarà disposta la revoca dei contributi concessi.

Art. 7.

I contributi concessi ed erogati dovranno essere restituiti, senza l'applicazione di interessi ed oneri aggiuntivi, in due rate annuali posticipate di uguale importo da versarsi rispettivamente al termine del terzo e del quarto anno dalla data di emissione del provvedimento di erogazione dei contributi stessi.

Art. 8.

Per le finalità previste dalla presente legge è istituito un fondo per il quatriennio 1981-84 di lire 10 miliardi con un primo stanziamento per l'esercizio 1981 di lire 2.500 milioni.

Per gli esercizi successivi, lo stanziamento annuale sarà determinato dalle leggi di bilancio.

Alla copertura della spesa di cui al precedente primo comma si provvede mediante utilizzazione delle somme stanziate alla categoria VII del titolo XIX della spesa del bilancio pluriennale 1980-82.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 6 giugno 1980

TOMELLERI

(6635)

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo

ERNESTO LUPO, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100802750)